ANNO 68° 1943 FASCICOLO 5-6

IL MONITORE ECCLESIASTICO

FONDATO NEL 1876 DAL CARD. CASIMIRO GENNARI
E PROSEGUITO

CON PARTICOLARE AUTORIZZAZIONE DELLA SANTA SEDE

SESTA SERIE - VOLUME V

SOMMARIO

ATTI DELLA SANTA SEDE PAG.

Atti di S. S. Pio Pp. XII. — Costituzione della Casa della Divina Provvidenza 73
S. Francesco di Paola dichiarato patrono degl'istituti e persone marinare . . 75
S. C. del Sant'Offizio. — I. Norme pei confessori circa sextum 76
II. La « Vita di P. Pio da Pietralcina » proibita 79
S. C. del Concilio. — I. Distributionum inter praesentes 80
II. Regolamento Cassa sovvenzioni pel Clero 82
III. Affrancazione canoni, censi, prestazioni 84
S. C. dei Riti. — Variazioni nel Proprio del Clero Romano 85
Onorificenze e decorazioni dell'Ordine della Mercede 87

QUESTIONI - NOTE - COMMENTI

L. P., Dei requisiti alla qualità di santuario 88
L. P., Il Prefazio degli Apostoli 92
O.N.A.R.M.O. - Scopi, finalità, istituzioni 94
Settimana Teologica del Clero Italiano (95) — III Assemblea Nazionale Spagnola di Mariologia (in copertina, 2).
L. Cozza, Applicazione Messa binata trasferita (96) — E. C., Incartamento di matrimonio fuori parrocchia (98) — G. M., Documenti per matrimonio di militare della Sicilia (100) — L. P., Dell'orazione « En ego » (101) — Consacrazione famiglie al S. C. di Gesù (103).

LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA CIVILE:

Abrogazione norme relative al celibato (105) — Rinnovazione ruoli esecutivi di canoni enfiteutici ecc. (106) — Ritenuta di grano per i parroci (107) — Disposizioni testamentarie a favore di enti non riconosciuti (109) — Precedenza in pubbliche cerimonie (110) — Cimiteri (110) — Abbonati telefonici (111) — Accordo italo-francese su vari punti (111) — Gratuito patrocinio (112).

DIREZIONE-AMMINISTRAZIONE: VIA XXIV MAGGIO, 10 - ROMA

IL MONITORE ECCLESIASTICO

RIVISTA MENSILE AD USO DEL CLERO

ANNO 1943-XXI

68° DALLA FONDAZIONE

Prezzo d'associazione: Italia L. 15 - Estero L. 20

I versamenti si possono fare con il conto corrente intestato a « Ephemerides Liturgicae » n. **1/16013**

TERZA ASSEMBLEA NAZIONALE SPAGNOLA DI MARIOLOGIA

organizzata dalla Società Mariologica Spagnola, dal 5 all'11 settembre 1943

PROGRAMMA

MATTINO. — *Principî fondamentali della Mariologia*

1. - R. P. José M. Bover, S. I.: « De los principios mariológicos en general ».

2. - R. P. Fr. Elias de la Dolorosa, C. P.: « Del gran principio de la maternidad divina »

3. - R. P. Fr. Marceliano Llamera, O. P.: « De la madernidad espiritual o soteriológica ».

4. - R. P. Fr. Enrique Esteve, O. C.: « Del principio de la analogía y proporción.

5. - R. P. Angel Luis, C. SS. R.: « Del principio fundamental o primario. Cómo enunciarlo si se da ese único principio? ».

6. - R. P. Germán Puerto, C. M. F.: « Fundamentos dogmáticos de la devoción al Inmaculado Corazón de María ».

SERA. — *Temi liberi*

1. -Rdo. D. Gregorio R. de Yurre: « La Maternidad divina, gracia formalmente santificante, en Ripalda y Scheeben ».

2. - R. P. Fr. Juventino Macho, O. S. A.: « Maria formalmente Corredentora? Ecos de la segunda asamblea de la S. M. E. ». — R. P. Fr. Crisóstomo de Pamplona, O. F. M. Cap.: « Solución de las dificultades contra la corredención formal de María ».

3. - R. P. Fr. Luis Colomer, O. F. M.: « Causalidad de María en la adquisición y distribución de la gracia ».

4. - R. P. Fr. José de Uribesalgo O. F. M.: « La Corredención mariana a la luz de la Cristología escotista ».

5. - R. P. Fr. Miguel Caldentey, T. O. R.: « La Mediación de María en el Bto. Raimundo Lulio ». — R. P. Mauricio Gordillo, S. I.: « Principios fundamentales de la Mariología entre los orientales ».

6. - R. P. Fr. Serafín de Ausejo, O. F. M. Cap.: « La mariología del Bto. Diego José de Cádiz, en los autógrafos inéditos del Beato ».

ATTI DELLA SANTA SEDE

ATTI DI S. S. PIO PP. XII

Chirografo costitutivo della Casa della Divina Provvidenza

(*Acta Ap. Sed.*, 1943, p. 161)

Pius Pp. XII

Dopo avere ripetutamente, nella Sua instancabile carità, soccorso i fanciulli poveri, abbandonati ed ammalati di Europa, sia durante la decorsa guerra europea, sia negli anni che immediatamente la seguirono, il Nostro Predecessore di venerata memoria Benedetto XV stabilì di istituire un'opera duratura per i fanciulli che presentavano tendenza alla tubercolosi.

E pertanto, dopo alcuni esperimenti, il medesimo Nostro Predecessore, con Suo Chirografo 15 novembre 1920, dispose l'acquisto del compendio immobiliare esistente nel Comune di Nettuno, nel quale aveva sede la casa di cura fondata da Giovanni Orsenigo, figlio del benemerito Ordine degli Ospedalieri di San Giovanni di Dio, detto dei « Fatebenefratelli ».

Con istromento 29 gennaio 1921 a rogito del Notaio Girolamo Buttaoni di Roma il complesso immobiliare fu infatti acquistato dalla Santa Sede, la quale affidò la direzione e l'amministrazione dell'Ospizio ad alcune volenterose e pie persone, fra le quali il Signor Avvocato Professore Commendatore Giuseppe Fornari, sotto il controllo dell'Amministrazione dei Beni della Santa Sede.

Gli amministratori assunsero il nome di « Comitato romano di previdenza ed assistenza sanitaria », l'Ospizio fu denominato « Casa della Divina Provvidenza »: in essa sono stati e sono tuttora ricoverati fanciulli giovinetti ed adulti d'ambo i sessi predisposti alla tubercolosi o che abbiano postumi di malattie polmonari, pleuritiche ed ossee.

Con Decreto 23 agosto 1935 Sua Maestà il Re d'Italia ha riconosciuto e regolarizzato l'acquisto del complesso immobiliare anzidetto, agli effetti dell'articolo 29 lettera *f* del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia.

La Divina Provvidenza, l'attività delle pie persone preposte alla direzione dell'Ospizio, e quella delle benemerite Suore Vincenzine di San Giuseppe Benedetto Cottolengo, che attendono all'assistenza dei piccoli ammalati, hanno fatto

prosperare l'opera. Il fabbricato, nel quale ha sede l'Ospizio, è stato ampliato ed adeguato alle moderne esigenze igieniche e sanitarie.

E poichè nel decorso anno 1942 è trapassato dai vivi l'Avvocato Giuseppe Fornari, il quale con tanto zelo ha presieduto all'amministrazione dell'Ospizio, che vien prosperando ormai da quasi cinque lustri, abbiamo ritenuto opportuno d'impartire precise norme circa la direzione e l'amministrazione dell'Ospizio medesimo.

Abbiamo perciò risoluto di disporre, come con la Nostra Autorità disponiamo, quanto segue:

I. L'Ospizio della Divina Provvidenza, denominato « Casa della Divina Provvidenza », fondato dal Nostro Predecessore Benedetto XV in Nettunia per la cura igienica e sanitaria e per l'assistenza spirituale e morale dei fanciulli, giovinetti ed adulti d'ambo i sessi, predisposti alla tubercolosi o che abbiano postumi di malattie polmonari, pleuritiche ed ossee, rimane di proprietà della Santa Sede.

Nell'Ospizio medesimo possono essere ricevuti da ogni parte d'Italia fanciulli, giovinetti ed adulti di ambo i sessi, con speciale riguardo ai romani, e particolarmente ai dipendenti non agiati della Santa Sede, delle sue istituzioni e dello Stato della Città del Vaticano, ed ai figliuoli dei dipendenti medesimi.

II. L'amministrazione dell'Ospizio è affidata ad un Consiglio, composto di sette membri, la cui attività è gratuita.

Del Consiglio medesimo fanno parte di diritto, *durante munere*, il Nostro Elemosiniere Segreto, il Segretario della Commissione Cardinalizia per l'Amministrazione dei Beni della Santa Sede e il Direttore dei Servizi Sanitari della Città del Vaticano.

La nomina degli altri quattro membri è fatta per un quinquennio (con facoltà di conferma per uno o più periodi di uguale durata) dalla Commissione Cardinalizia per l'Amministrazione dei Beni della Santa Sede, previa la Nostra approvazione.

III. Il Presidente del Consiglio è eletto da Noi in seno al Consiglio stesso per la durata di cinque anni, e può essere da Noi confermato per uno o più periodi di uguale durata.

Il Presidente medesimo ha, per tutti gli effetti legali di fronte ai terzi, la qualità di legittimo rappresentante per gli affari dell'Ospizio.

IV. La Commissione Cardinalizia per l'Amministrazione dei Beni della Santa Sede esercita la tutela e la vigilanza sull'Ospizio.

Qualsiasi deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ospizio eccedente l'ordinaria amministrazione non è efficace ed esecutiva, se non dopo l'approvazione scritta della Commissione Cardinalizia, di cui al comma precedente.

V. Per l'esecuzione delle precedenti disposizioni conferiamo alla Commissione Cardinalizia per l'Amministrazione dei Beni della Santa Sede le più ampie facoltà, compresa quella di emanare norme regolamentari.

VI. Qualsiasi disposizione contraria al presente Nostro Chirografo è abrogata.

VII. Il presente Nostro Chirografo sarà Pubblicato negli *Acta Apostolicae Sedis*.

Dato dal Nostro Palazzo Apostolico Vaticano, il giorno due giugno millenovecentoquarantatre, anno quinto del Nostro Pontificato.

PIUS PP. XII

LETTERA APOSTOLICA

SANCTUS FRANCISCUS DE PAULA, CONFESSOR, UNIVERSITATUM MARITIMAE GENTIS CURIS PRAEPOSITARUM, NAVIGATIONIS SOCIETATUM NAVICULARIORUMQUE OMNIUM ITALICI REGNI PECULIARIS COELESTIS PATRONUS DECLARATUR.

PIUS PP. XII

Ad perpetuam rei memoriam. — Quod Sanctorum patronatus variis Christianae Societatis Ordinibus data opportunitate tribuatur, id, cum christifideles iubeat in necessitatibus suis auxilium a Deo per caelicolarum intercessionem fidenter impetrare, Nobis etiam suadet ut ad spirituale nauticorum Italiae bonum procurandum eisdem peculiarem coelestem Patronum, precibus quoque annuentes nuperrime Nobis adhibitis nunc iam decernamus. Est enim Nobis exploratum quam nitida fide sodaliciae universitates gentis maritimae curis praepositae, navigationis societates navicularilque omnes ex italica ditione Nos enixe rogaverint ut Sanctum Franciscum de Paula eorum colestem Patronum apud Deum statuere dignemur; quam instantibus quoque verbis tum Viri Principes e Sabaudiae Domo et Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis Ianuensium Archiepiscopus, tum sive Archiepiscopus Castrensis pro Italia Ordinarius sive Ordinis Minimorum Generalis Corrector, tum denique civiles Italici Rectores suffragiis suis amplissimis preces easdem auxerint. Sanctum enim Franciscum de Paula, Confessorem, qui Ordinis Minimorum institutor exstitit et virtutibus miraculisque clarus a Decessore Nostro Leone Pp. decimo in Sanctorum numerum adscriptus est, iugiter Italici litoris homines maritimi magna devotione venerati sunt, cum ipsamet Thaumaturgi vita prodigiis in mari expletis ac saepe pro nautarum utilitate plena sit; cumque postea navigatores invocaverint atque experti sint validam eiusdem Sancti protectionem periculis in suis, sicut ex donariis ipsis votivis praesertim colligi potest, quibus ianuense templum-sanctuarium, ob suam « campanam maris » abhinc paucos annos sollemniter benedictam, omnibus e Tyrrhenis oris notum, exornatur. Quapropter cum opportunum Nobis videatur hac ipsa die, sexto nempe Kalendas Aprilis, qua anno salutis

millesimo quadringentesimo sexto decimo idem Sanctus thaumaturgus in Calabria natus est, postulationibus ipsis annuere, audito quoque Venerabili Fratre Nostro Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinali Episcopo Praenestino, Sacrae Rituum Congregationis praefecto, praesentium Litterarum tenore deque Apostolicae Nostrae potestatis plenitudine perpetuumque in modum, Sanctum Franciscum de Paula, Confessorem, peculiarem Universitatum maritimae gentis curis praepositarum, navigationis Societatum naviculariorumque omnium Italici Regni coelestem apud Deum *Patronum* ultro libenterque constituimus et confirmamus. Contrariis non obstantibus quibuslibet. Haec benigne statuimus, decernentes praesentes Litteras firmas, validas atque efficaces iugiter exstare ac permanere; suosque plenos atque integros effectus sortiri et obtinere; illisque ad quos pertinent seu pertinere poterunt, nunc et in posterum plenissime suffragari; sicque rite iudicandum esse ac definiendum, irritumque ex nunc et inane fieri si quidquam secus, super his, a quovis, scienter sive ignoranter, attentari contigerit.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die XXVII mensis Martii, anno MCMXLIII, Pontificatus Nostri quinto.

A. Card. MAGLIONE, *a Secretis Status.*

ALLOCUZIONI. — I. Agli E.mi Cardinali componenti il Sacro Collegio, nella festa di S. Eugenio, rispondendo agli auguri per la ricorrenza onomastica e 26° anniversario della consacrazione episcopale. S'intrattiene sulle gravi sollecitudini della Chiesa nel prolungarsi del conflitto armato, compiangendo le sofferenze dei popoli per ragione di nazionalità o di stirpe e la sorte delle nazioni minori, in ispecie della nobile e sventurata Polonia. Rinnova l'esortazione all'osservanza delle leggi morali e dei principî di umanità delle azioni belliche. Infine invoca ed auspica la tanto sospirata pace. 2 giugno 1943 (*A.A.S.*, 1943, p. 165).

II. Agli operai di tutta l'Italia, ricevuti in udienza per il 25° del suo Episcopato. 13 giugno 1943, festa di Pentecoste (*A.A.S.*, 1943, p. 175. Pubblicata nei *Quaderni del Monitore*, n. 5).

S. CONGREGAZIONE DEL SANT'OFFIZIO

I.

NORMAE QUAEDAM DE AGENDI RATIONE CONFESSARIORUM CIRCA VI DECALOGI PRAECEPTUM

Ecclesia nunquam omisit omne studium atque sollicitudinem adhibere ne sacramentum Poenitentiae « quod post amissam baptismi innocentiam datum

est divina benignitate perfugium, ne per daemonum fraudem, et hominum Dei beneficiis perverse utentium malitiam, naufragis ac miseris peccatoribus luctuosum evadat exitium » (1), et quod in animarum salutem institutum est, in earum perniciem atque sacerdotalis sanctimoniae et dignitatis detrimentum per hominum inconsiderantiam vel levitatem quomodocumque vertatur.

Est autem, super cetera, haud spernendum hac in re periculum si in interrogandis atque instituendis poenitentibus circa VI Decalogi praeceptum considerate ac circumspecte ut rei asperitas exigit, atque Sacramenti dignitati congruit, confessarius sese gerere neglegat, sed ultra modum progrediatur et officium consulendi confessionis integritati atque poenitentium bono; aut si tota eius agendi ratio, maxime cum mulieribus, debita sanctitate et gravitate careat: haec enim fidelium animos facile offendunt, suspicionum ansas dant atque Sacramenti profanationis initium evadere possunt.

Ut vero tanto discrimini omni ope atque opera occurratur, haec Suprema S. Congregatio opportunum duxit has in memoriam redigere normas ad quas confessarii animum mentemque sedulo intendant necesse est, et futuri confessarii in Seminariis et scholis theologicis mature attenti reddantur.

I. — Codex I. C. peropportune monet ne confessarius curiosis aut inutilibus quaestionibus, maxime circa VI Decalogi praeceptum, quemquam detineat, et praesertim ne iuniores de iis quae ignorant imprudenter interroget (can. 888, § 2). Porro inutiles quaestiones sunt quae supplendae poenitentis accusationi eiusdemque animi dispositionibus cognoscendis minime necessariae demonstrantur. Poenitens enim iure divino tenetur dumtaxat omnia et singula peccata gravia post Baptismum commissa et nondum per claves Ecclesiae directe remissa, quorum post diligentem sui discussionem conscientiam habeat, confiteri et circumstantias in confessione explicare quae speciem peccati mutent (2), modo tamen specificas huiusmodi malitias peccando cognoverit, ac proin contraxerit. Haec, igitur, tantum confessarius per se a poenitente sciscitari tenetur, si rationabiliter suspicatur eadem bona vel mala fide in confessione praetermissa fuisse; et si quando contingat cuiusdam poenitentis examen ex toto supplendum esse, non ultra prudentis coniecturae modum, attenta poenitentis conditione, percontando, progrediatur.

Omittendae igitur sunt, utpote inutiles, molestae atque hac in re periculi plenae, interrogationes de peccatis quorum nulla cadit in poenitentem positiva atque firma suspicio; item de peccatorum speciebus quas haud verisimile est ipsum contraxisse; de peccatis materialibus, nisi ipsius poenitentis bonum vel avertendum mali communis periculum monitionem postulet vel suadeat; item de circumstantiis moraliter indifferentibus, atque praesertim de modo quo peccatum commissum est. Quin immo si poenitens sponte, seu prae inscitia seu

(1) Constit. Benedicti Pp. XIV, « Sacramentum Poenitentiae », 1 Iunii 1741.
(2) Concil. Trident., Sess. XIV, cap. V; C. I. C., can. 901.

prae scrupulis seu tandem prae malitia, in explicandis luxuriae peccatis vel tentationibus modum excedat aut pudicitiam verbis offendat, id confessarius prudenter, at prompte ac fortiter, cohibere ne omittat.

Meminerit insuper confessarius divinum de confessionis integritate praeceptum cum gravi poenitentis vel confessarii damno, quod sit confessioni extrinsecum, non urgeri; ac proin quoties vel poenitentis scandalum vel ipsius confessarii ruina ex interrogatione prudenter timeatur, eadem abstinendum esse. In dubio, vero, commune doctorum monitum sit semper menti defixum, hac in re melius esse deficere quam cum ruinae periculo excedere.

Tandem confessarius, interrogando, cautissime semper procedat, propositis prius generalioribus quaestionibus, ac postea, si casus ferat, magis definitis interrogationibus. Hae tamen semper sint breves, discretae, honestae, devitatis prorsus locutionibus quae phantasiam vel sensum moveant, aut pias aures offendant.

II. — Neque minori prudentia atque gravitate confessarius opus habet dum poenitentes, pro suo munere medici et magistri, monet atque instituit. Id vero apprime atque probe meminerit sibi haud corporum sed animarum curationem concreditam esse. Eius, igitur, per se non est consilia poenitentibus dare quae ad medicinam vel hygienem spectant, atque ea omnino devitet quae miratione nem moverent vel scandalum gignerent. Si quae, vero, consilia huiusmodi necessaria, etiam propter conscientiam, censeantur, eadem a perito recto, prudenti, atque morali doctrina instructo tradenda erunt, ad quem igitur poenitens remittendus est.

Itidem ne audeat confessarius, seu sponte seu rogatus, de natura vel modo actus quo vita transmittitur, poenitentes docere, atque ad id nullo unquam praetextu adducatur.

Moralem vero institutionem et opportunas monitiones iuxta probatorum auctorum doctrinam suis poenitentibus tradat, idque prudenter, honeste, moderate, non ultra veram poenitentis necessitatem; neque abs re animadvertere fuerit inconsiderate illum agere atque recte munere suo non fungi qui videatur fere unice, interrogationibus et monitis, de his peccatis sollicitus.

III. — Oblivioni tandem dandum non est mundum in maligno positum esse (3), atque « sacerdotem quotidiana consuetudine versari quasi in medio nationis pravae: ut saepe in pastoralis ipsa caritatis perfunctione, sit sibi pertimescendum ne lateant inferni anguis insidiae » (4).

Quapropter cautissime semper incedat, praesertim cum mulieribus suis poenitentibus, necesse est, omnia vigilanter devitando quae familiaritatem proderent vel periculosam amicitiam fovere possent. Ne igitur in iisdem cognoscendis

---

(3) Ioh., V, 19.

(4) Pius Pp. X, Exhortatio ad Clerum catholicum « Haerent animo », 4 augusti 1908.

curiosus sit, neque audeat earum nomen directe vel indirecte inquirere. Eas dum alloquitur, pronomen « tu », ubi familiarem consuetudinem significet, omnino ne adhibeat; earum confessiones ultra quam satis est produci ne permittat; a rebus pertractandis quae ad conscientiam non pertinent in confessione abstineat; mutuas visitationes atque commercium epistolare cum iidem sine vera necessitate ne admittat, necnon longas collocutiones sive in sacristiis sive in atriis seu « locutoriis » sive alibi, ne sub praetextu quidem spiritualis directionis.

Id, vero, confessarius omni vigilantia praecavere debet ne pietatis fuco affectus humani suipsius vel poenitentium animo paulatim irrepant atque foveantur; sed omni ope continenter eniti debet « ut quidquid pro sacro munere agit, secundum Deum agat instinctu ductuque fidei » (5).

IV. — Quo vero facilius atque tutius valeant confessarii tali munere fungi, ad id mature a suis magistris instituantur atque doceantur, neque tantum principiis, sed specimine quoque et exercitatione, ut accurate sciant quomodo sint circa VI Decalogi praeceptum interrogandi poenitentes, pueri, iuvenes, adulti, atque praesertim mulieres, quae sint necessariae vel utiles quaestiones; quae contra omittendae, atque quaenam adhibenda iuxta patrium sermonem verba.

Datum Romae, ex Aedibus S. Officii,. die 16 Maii 1943.

L. ✠ S. . Card. MARCHETTI SELVAGGIANI, *Secretarius*.

II.

LA « VITA DI P. PIO DA PIETRALCINA » PROIBITA

Apprendiamo dal *Bollettino dell'Arcidiocesi di Firenze* (a. 1943, p. 199) che all'apparire di questa « Vita » la Suprema S. C. del Sant'Offizio in data 22 maggio 1931, diramò il seguente Comunicato:

« E' stato pubblicato in questi giorni il libro di Alberto Del Fante: *A Padre Pio da Pietralcina, l'araldo del Signore*. Bologna, Galleri Edit. 1931 (pag. 513 con illustrazioni). Per norma dei fedeli la Suprema S. C. del Sant'Offizio dichiara e fa noto che la detta pubblicazione, trattando anche di pretesi miracoli e di altri fatti straordinari, a termine del can. 1399, 5°, del Codice di Diritto canonico, è *ipso iure* proibita e cade quindi senz'altro sotto il disposto del precedente can. 1398, § 1, di modo che non può nè stamparsi, nè leggersi, nè ritenersi, nè tradursi in altre lingue, nè comunque comunicarsi con altri... » (*firmato* A. Subrizi, *Notaio*).

---

(5) Id.

Ora di detta « Vita » è uscita la 4ª edizione e circolano voci che affermano la proibizione essere stata tolta.

Fu interpellata la S. Congregazione, ed essa ha risposto come segue:

Dal Palazzo del S. Offizio, 31 maggio 1943

« Per il libro di Alberto Del Fante, intitolato *Per la Storia. P. Pio da Petralcina,* 4ª edizione, il Comunicato del S. Offizio, pubblicato il 22 maggio 1931, conserva il suo pieno vigore e quindi anche la 4ª edizione del suddetto libro è proibita ».

L. ✠ S. F. Card. Marchetti Selvaggiani, *Segretario*

S. CONGREGAZIONE DEL CONCILIO

Archidioecesis T.

distributionum inter praesentes

(*Acta Ap. Sed.*, 1943, p. 182)

Die 14 *Februarii* 1942

Species facti. — Duo capitulares ecclesiae cathedalis T., iubilationis indulto a Sacra Congregatione Concilii legitime donati, cum nonnullis functionibus capitularibus, quibus adnexae sunt distributiones inter praesentes, non interfuissent, his a Capitulo privati sunt. De hac agendi ratione penes Capitulum conquesti, innixi praescripto canonis 422 § 2 Codicis I. C., a Capitulo responsum acceperunt: distributiones inter praesentes eisdem non competere, attentis synodo dioecesana anno 1877 celebrata, statutis capitularibus et consuetudine, immo nec ad ipsas fallentias ex distributionibus quotidianis ius habere.

Revera synodus dioecesana in tit. XXVII § 8, praemisso quod «iuris dispositione pro praesentibus habendi qui... post quadragenarium chori servitium iubilationis indultum a Sede apostolica obtinuerint etc. », quapropter distributiones quotidianas percipiunt, in § 12 eiusdem tituli subdit: « nequeunt tamen illis obventionibus frui quae fundatione, recepta consuetudine vel statuto physicam personae praesentiam ita exigunt ut realiter praesentibus tantum sint concedendae ».

Statuta vero capitularia anni 1924, quin aliquid singulare innuant, in art. 2 verba antea relata synodi dioecesanae repetunt ac causas memorant in canonibus 420 et 421 Codicis I. C. descriptas, « quibus canonici et beneficiati detenti, quamvis choro et functionibus desint, pro praesentibus habentur ac propterea distributiones pariter lucrantur ». Quae statutorum praescripta in suis deductionibus Capitulum ita explicat: « A tale legge e consuetudine della presenza

fisica richiesta in determinate funzioni sono pertanto in questa archidiocesi sottoposti, nonostante siano dispensati dall'intervento in coro, i seguenti: 1° i canonici eventualmente inviati dall'Ordinario *ad visitanda Limina*, i giubilati, dopo 40 anni di servizio, provveduti di apposito indulto, il teologo nei giorni di insegnamento etc., il penitenziere quando confessa, il canonico parroco etc. ».

Consuetudinem tandem quod spectat, hoc unum animadvertere praestat, in memorato Capitulo sexaginta abhinc annis nullum fuisse canonicum, qui iubilationis indultum a Sede Apostolica obtinuerit.

Cum quaestionem inter se capitulares componere nequissent, Archiepiscopus quaestionem ipsam huic Sacrae Congregationi dirimendam proposuit.

Animadversiones. — Praescriptum canonis 422 § 2 C. I. C. non videtur recte fuisse a Capitulo intellectum, ea praesertim de causa quia non bene animadvertisset distinctionem, iuxta Codicem, in distributiones quotidianas et distributiones inter praesentes. Ex quo factum est ut capitularibus iubilatis Capitulum denegasset ipsas quoque fallentias ex distributionibus quotidianis contra praescriptum canonis 395, vi cuius « distributiones quotidianae cedunt diligentibus »; quibus fictione iuris procul dubio accensensi sunt iubilati, quamvis choro non intersint. Quod sanxit haec Sacra Congregatio in causa *Maioricen.* diei 15 Ianuarii 1921, in qua ad dubium: « An absentes a choro vi indulti apostolici quo conceduntur distributiones, amissis inter praesentes tantum, ius habeant ad fallentias in casu », respondit: « Affirmative, dummodo ne agatur de fallentiis e distributionibus inter praesentes tantum provenientibus ». Quae decisio, quae infirmos spectabat apostolico indulto donatos, a fortiori applicanda esse videtur iubilatis, utpote potiore iuris favore fruentibus.

Quod vero pressius quaestionem spectat, Capitulum contendit in pluribus functionibus capitularibus requiri physicam canonicorum praesentiam, quamvis ipsi a choro sint dispensati, inter quos indiscriminatim enumerat canonicos accedentes vice Episcopi ad visitanda Limina Apostolorum, canonicos piis exercitiis vacantes, iubilatos, canonicum theologum nec non poenitentiarium, dum suis vacant officiis, aliosque. Et subdit: « Tutti questi, mentre sono dispensati dal coro, se occupati nei loro uffici, partecipando tuttavia alle distribuzioni corali, non sono invece qui dispensati dall'intervento alle altre determinate funzioni, per le quali in questa diocesi in virtù del sinodo, degli statuti e di immemorabile consuetudine è richiesta la presenza fisica ».

At plura in his sunt animadvertenda. Et in primis, recensiti canonici qui distributionibus inter praesentes privantur, omnes indiscriminatim assimilantur, quoad perceptionem harum distributionum, canonicis iubilatis, qui postremi singulari iuris favore gaudent, utpote qui ad normam citati canonis 422 § 2, licet a choro absentes, ius habent percipiendi distributiones inter praesentes, iis tantum exceptis quibus obstet expressa fundatorum vel oblatorum voluntas etc.

Revera memoratum indicem a synodo dioecesana diei 4 septembris 1877 fere ad literam Capitulum mutuavit, non advertens synodum in loco citato non agere de distributionibus inter praesentes sed de distributionibus quotidianis, uti patet quoque ex eodem titulo XXVII, qui inscribitur: *De quotidianis distributionibus.*

Praeterea Capitulum in aliis deductionibus mentem suam hac in re ita clarius aperuit: « Nel nostro sinodo diocesano celebrato nel settembre 1877, al tit. 27 § 8, i giubilati sono considerati per le puntazioni come gl'infermi, come i canonici che assistono l'Arcivescovo ecc. Tali disposizioni nel nostro sinodo sono state confermate dal nuovo statuto approvato in data 25 dicembre 1924 ». Quae praescripta tamen sunt contra ius commune a Codice firmatum in canone pluries citato, immo nullius sunt momenti, attenta quoque omissione distinctionis, qua laborat argumentatio Capituli, inter distributiones quotidianas et inter praesentes.

Quibus attentis, liquido patet statuta Capituli cathedralis T., utpote contra ius commune, hoc caput quod spectat, concinnata, haberi non posse tamquam fontem iuris, vi cuius canonici iubilati priventur distributionibus inter praesentes, iis tantum exceptis de quibus in canone 422 § 2.

Resolutio. — Proposito itaque in Comitiis plenariis diei 14 Februarii 1942 dubio: *An iubilati ius habeant ad distributiones inter praesentes in casu;* E.mi Patres huius Sacrae Congregationis responderunt: *Affirmative, nisi obstet expressa fundatorum vel oblatorum voluntas: cauto praeterea ut Capitulum T. hac in re propria statuta capitularia emendet ad normam Codicis iuris canonici.*

Quam resolutionem Sanctissimus Dominus noster Pius Pp. XII in Audientia diei 22 Februarii 1942, referente subscripto Secretario, approbare et confirmare dignatus est.

I. Bruno, *Secretarius.*

II.

Regolamento della Cassa di sovvenzioni per il Clero Secolare d'Italia (*)

Art. 1. — La Cassa di sovvenzioni per il Clero secolare d'Italia, costituita dalla Sacra Congregazione del Concilio con circolare del 1° luglio 1941, n. 1-41 C.S., ha lo scopo di corrispondere una congrua sovvenzione periodica ai Sacerdoti bisognosi del Clero secolare d'Italia in caso d'invalidità permanente ed anche temporanea superiore ai tre mesi.

In casi speciali la Cassa sovvenziona, con semplici sussidi occasionali, anche quei Sacerdoti che abbisognassero di tale forma di aiuto.

(*) La Cassa fu istituita il 1° luglio 1941 (v. *Il Monitore*, 1941, p. 220).

Art. 2. — Il relativo fondo è formato ed alimentato dalla munificenza del Santo Padre, dai contributi delle Diocesi d'Italia, concorrenti con fraterna solidarietà al nobile scopo, ed anche dalle eventuali offerte e donazioni.

Art. 3. — La Cassa è gestita gratuitamente dalla Sacra Congregazione del Concilio, che si vale altresì dell'opera volonterosa dell'Istituto per le Opere di Religione, sia per la custodia del relativo fondo, sia per la trasmissione delle sovvenzioni agli Ordinari diocesani (1).

Art. 4. — Gli avanzi annui saranno capitalizzati per costituire il necessario fondo di riserva.

Art. 5. — I contributi diocesani saranno inviati alla Sacra Congregazione del Concilio nei mesi di gennaio e di luglio di ogni anno, rispettivamente a semestre posticipato.

Le Diocesi, che ne avessero la possibilità, potranno versare una volta tanto il capitale corrispondente al contributo loro spettante.

Art. 6. — Detti contributi sono stabiliti in ragione di cinque centesimi annui per ogni fedele di ciascuna Diocesi, e comprendono anche il già esistente contributo per il Sanatorio del Clero d'Italia.

Art. 7. — Le sovvenzioni, entro i limiti del bilancio, saranno proporzionate alle reali necessità di ogni Sacerdote, e saranno erogate soltanto ad integrazione dei proventi, quali che siano, di ciascuno e delle altre eventuali provvidenze, di cui la rispettiva Diocesi possa disporre.

Art. 8. — E' considerato invalido il Sacerdote, la cui capacità di guadagno per causa d'infermità permanente o duratura oltre tre mesi, accertabile per attestato medico, sia ridotta a meno della metà del suo provento normale.

Art. 9. — Agli effetti della sovvenzione, specialmente periodica, di regola, non si considera bisognoso il Sacerdote che goda di un complessivo provento, superiore a L. 4.500 annue.

Tale misura può essere elevata, a giudizio della Sacra Congregazione del Concilio, per i centri più importanti, ove maggiori siano le esigenze della vita, e secondo la natura e la gravità dei casi.

Art. 10. — La domanda di sovvenzione sarà fatta alla Sacra Congregazione del Concilio dall'Ordinario diocesano, ovvero anche dal Sacerdote interessato con la commendatizia dello stesso Ordinario diocesano.

Art. 11. — Le sovvenzioni saranno decise dalla Sacra Congregazione del Concilio di regola, ogni mese, ed anche più spesso nei casi urgenti.

Art. 12. — Le sovvenzioni concesse saranno dalla Sacra Congregazione del Concilio notificate all'Ordinario diocesano e, dietro invito della stessa Sacra

---

(1) Sotto la denominazione di *Ordinari Diocesani* nel presente Regolamento vengono considerati gli Arcivescovi ed i Vescovi, i Prelati ed Abati *nullius*, gli Amministratori Apostolici ed i Vicari capitolari.

Congregazione, trasmesse dall'Istituto per le Opere di Religione al medesimo Ordinario, che ne darà discarico al detto Istituto, informandone anche la Sacra Congregazione.

Art. 13. — L'Ordinario diocesano avrà cura di consegnare, a rate mensili, e dietro regolare ricevuta, la sovvenzione periodica alla Casa ecclesiastica o al Pio Ricovero in cui si trovi degente il Sacerdote bisognoso-invalido, per il pagamento della relativa diaria; ovvero, come nel caso di sussidio occasionale, direttamente al medesimo Sacerdote od anche, secondo il giudizio dell'Ordinario diocesano, a chi ne avrà cura, se il Sacerdote medesimo vivrà a domicilio.

Per gli Ecclesiastici ricoverati nel Sanatorio del Clero la Sacra Congregazione provvederà direttamente per il tramite della relativa Commissione Arcivescovile.

Art. 14. — Venendo a cessare, per decesso o per qualsiasi altro motivo, lo stato di bisogno o d'invalidità, cesserà pure, nel mese successivo, la sovvenzione.

Della cessazione dello stato di bisogno o d'invalidità l'Ordinario diocesano darà comunicazione, entro lo stesso mese, alla Sacra Congregazione del Concilio.

Art. 15. — La sovvenzione è personale ed insequestrabile, nè può essere ceduta a terzi, se non nell'interesse della Cassa ecclesiastica o del pio Ricovero, in cui fosse degente il Sacerdote bisognoso-invalido, per il pagamento della relativa diaria.

Art. 16. — Il presente regolamento avrà la durata di un triennio ad esperimento, allo spirare del quale, la Santa Sede vedrà, in seguito ai risultati raggiunti ed all'esperienza acquisita, se e come converrà prorogarlo od eventualmente anche estenderlo ad altri casi per l'aiuto e l'assistenza migliore al benemerito Clero secolare d'Italia.

Roma, 15 giugno 1943.

F. Card. MARMAGGI, *Prefetto*
G. Bruno, *Segretario*

III.

CIRCOLARE CONCERNENTE L'AFFRANCAZIONF DI CANONI, CENSI ER ALTRE PRESTAZIONI

N. 1958/43 Roma, 18 maggio 1943

Eccellenza Reverendissima,

Il canone 1533 del Codice di Diritto Canico prescrive in generale l'autorizzazione ecclesiastica « etiam in quolibet contractu quo conditio Ecclesiae peior fieri possit ». In particolare poi il canone 1542 § 1 del medesimo Codice aggiunge che « in emphyteusi bonorum ecclesiasticorum emphyteuta nequit canonem

redimere sine licentia legitimi Superioris ecclesiastici de quo in canone 1532; quod si redemerit, eam saltem pecuniae vim ecclesiae dare debet, quae canoni respondeat ».

Tali prescrizioni sono confermate nelle *Istruzioni e disposizioni*, emanate da questa Sacra Congregazione del Concilio in data 20 giugno 1929, n. 2076/29, le quali negli articoli 41 e 42 stabiliscono che per gli atti e contratti eccedenti l'ordinaria amministrazione dei beni beneficiari ed ecclesiastici, tra cui l'affrancazione di canoni, di censi e di altre prestazioni è richiesta, oltre l'autorizzazione civile, anche l'autorizzazione ecclesiastica.

Allo scopo pertanto di tutelare, nel miglior modo possibile, il patrimonio beneficiario ed ecclesiastico in Italia, questa Sacra Congregazione, mentre ritiene suo dovere di richiamare la speciale attenzione degli Ecc.mi Ordinari diocesani al riguardo, dispone che tutte indistintamente le domande di affrancazione di canoni, di censi e di altre prestazioni, corredate dalla copia dell'atto costitutivo, del parere del Capitolo Cattedrale e del Consiglio amministrativo diocesano, siano previamente rimesse a questo stesso Sacro Dicastero per le eventuali autorizzazioni o per le opportune istruzioni a seconda dei casi.

In tale intesa, con sensi di particolare ossequio mi professo dell'Eccellenza Vostra Rev.ma aff.mo come fratello

F. Card. Marmaggi, *Prefetto*
G. Bruno, *Segretario*

S. CONGREGAZIONE DEI RITI

Variazioni nel Proprio del Clero Romano quanto al Comune dei Sommi Pontefici (1)

(*Bollettino del Clero Romano*, 1942, p. 89)

Romana

Novo Communi unius aut plurium Pontificum, Martyrum vel Confessorum, approbato, necessario variationes quaedam in Proprio Cleri Romani, sive quoad Officium sive quoad Missam inserendae erant. Quas cum Eminentissimus Urbis Vicarius conficiendas curasset, illas Sacrae Rituum Congregationi approbandas subiecit. Sacra porro Rituum Congregatio, vigore facultatum sibi a Sanctissimo Domino Nostro Pio Papa XII tributarum, prae oculis habito Decreto diei 9 ianuarii 1942, sequentia observanda mandavit.

In festo sive unius sive plurimorum Pontificum, Martyrum vel Confessorum, in respectivo communi hucusque in usu, loco orationis ibi adsignatae, sumatur

(1) Pubblichiamo questo decreto relativo alla diocesi di Roma per comodo e norma di quelle diocesi che si trovassero in circostanze simili, di doversi rivolgere alla S. C. dei Riti per sciogliere qualche dubbio o regolare qualche particolarità del loro Calendario riguardo al nuovo Comune dei Sommi Pontefici.

nova oratio: « Gregem tuum », vel « Deus, qui Ecclesiam tuam » (ut infra dicetur); et Homilia in tertio Nocturno sit nova proposita in Evangelium: « Venit Iesus ». Pro Missa de Communi sumatur nova Missa « Si diligis me ».

Pro sequentibus vero festis haec adnotentur:

20 ian.: Ss. Fabiani P. et Sebastiani Mm. Omnia ut in Breviario et in Missali.
3 febr.: B. GregoriiX. P. C.: oratio propria.
12 mart.: S. Gregorii I. P. C.: oratio propria.
7 apr.: S. Caelestini I. P. C.: oratio *Deus, qui* 2 loco.
12 apr.: S. Julii I. P. C.: oratio *Deus, qui* 2 loco.
5 maii: S. Pii V P. C.: oratio propria.
11 maii: Ss. Alexandri P. et Soc. Mm. Omnia ut in proprio.
19 maii: S. Petri Caelestini P. C.: oratio propria.
25 maii: S. Gregorii VII P. C.: oratio propria.
1 iun.: S. Bonifatii IV P. C.: oratio *Deus qui* 2 loco (2).
2 iun.: S. Eugenii I Pp. C.: oratio *Gregem tuum* 1 loco (2).
22 iun.: B. Innocentii V P. C.: oratio propria in Off. et omnes or. pr. in Missa.
3 iul.: S. Leonis II P. C.: oratio *Gregem tuum* 1 loco.
8 iul.: S. Hadriani III P. C.: oratio propria in Off. et omnes or. in Missa.
28 iul.: Ss. Victoris, Innocentii PP. et Soc. Mm.: Omnia ut in proprio.
30 iul.: B. Urbani II P. C.: oratio propria in Off. et omnes or. in Missa.
9 aug.: S. Xysti II P. C. et Soc. Mm.: Omnia ut in proprio.
10 sept.: S. Hilari P. C.: oratio *Deus, qui* 2 loco.
26 sept.: S. Eusebii P. M. (2).
12 oct.: B. Victoris III P. C.: oratio in Off. et omnes or. pr. in Missa.
14 oct.: S. Callixti P. C.: or. pr. in Off. et omnes or. in Missa.
26 oct.: S. Evaristi P. M.: oratio *Deus, qui* 2 loco.
13 nov.: Ss. Nicolai et Deusdedit PP. CC.: oratio *Deus, qui* 2 loco.
23 nov.: S. Clementis P. M.: or. *Gregem tuum*; Missa de Communi unius Summi Pontificis praeter Introitum et Epistolam propriam.
12 dec.: S. Melchiadis P. M.: oratio *Deus, qui* 2 loco.
19 dec.: B. Urbani V P. C.: or. pr. in Off. et omnes or. pr. in Missa
30 dec.: Ss. Zosimi et Dionysii Pp. et Cc.: or. *Deus, qui* 2 loco (3).
31 dec.: S. Silvestri P. C.: oratio *Gregem tuum* (3) 2 loco.

Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Datum Romae, die 30 iulii 1942.

A. Carinci, *S. R. C. Secret.*
Henricus Dante, *Substit.*

---

(2) Quantunque non si faccia alcuna menzione di questa festa, tuttavia pensiamo che debba dirsi l'orazione *Deus qui* 2° *loco*, come nel presente decreto della S. C. dei Riti è disposto per tutte le altre feste concorrenti.

(3) Così risulta da una risposta data dalla S. C. dei Riti dopo la pubblicazione di questo decreto nel *Boll. d. Clero Romano.*

Onorificenze e decorazioni dell'Ordine della Mercede

Precisazione

L'Osservatore Romano, 6 agosto 1943, pubblicava:

« Non ostante la decisione della Santa Sede del 13 luglio 1936 circa le pretese dignità cavalleresche dell'Ordine della Mercede (cfr. *Acta Ap. Sed.*, volume XXVIII, 1936, p. 306-307 *) e i ripetuti ammonimenti in proposito, risulta che sono tuttora conferiti titoli cavallereschi dell'Ordine stesso e ne sono pure antidatati i diplomi.

Per norma del pubblico e per prevenire spiacevoli abusi, si dichiara perciò nuovamente che la Santa Sede, sebbene si sia finora astenuta dal prendere misure nei riguardi dei singoli, considera di nessun valore i così detti titoli cavallereschi mercedari, qualunque sia la data del diploma o qualunque ne sia la provenienza ».

---

* La Commissione Speciale Cardinalizia, stabilita da S. S. Pio Pp. XI per giudicare del conferimento delle onorificenze e delle insegne equestri che si fa dall'Ordine della B. M. Vergine della Mercede per la Redenzione degli Schiavi, al dubbio proposto:

An expediat ut Sancta Sedes memoratas recognoscat honorificentias et insignia equestria (vulgo: decorazioni) *quae confert dictus Ordo*; rispose: *Negative et ad mentem.*

La *mente* è: I. Il predetto Ordine della Mercede si astenga per l'avvenire dal conferire dette onorificenze e decorazioni, sia per mezzo di aggregazione, sia per collazione diretta.

II. Le Costituzioni del prelodato Ordine si accordino al più presto con le norme del vigente Codice di Diritto Canonico. Il medesimo Ordine poi si chiami soltanto: *Ordine della Beata Maria Vergine della Mercede per la Redenzione degli Schiavi*, omessi i predicati di *Celeste*, *Regale*, *Militare*, e qualunque altra somigliante appellazione.

III. Le aggregazioni dei fedeli all'Ordine della Mercede siano di qui in poi aggregazioni aventi solamente un carattere prettamente e strettamente religioso esclusa del tutto qualunque cerimonia e appellazione degli aggregati che induca l'idea di militare od abbia significato cavalleresco; per la qual cosa a questo esplicito fine siano adattati i cerimoniali dell'Ordine prelodato.

IV. Coloro poi ai quali da parte di detto Ordine furono finora conferite onorificenze e decorazioni di qualunque genere, la medesima Commissione degli Eminentissimi Padri, tutto considerato, ha stabilito non doversi molestare.

Di tutto questo il Segretario dell'E.ma Commissione, il 13 luglio 1936, riferì al Santo Padre, il quale si degnò di approvare e confermare pienamente il parere degli E.mi Padri Cardinali e comandò pure che venga pubblicato, avendo esso pieno vigore fin da questo medesimo giorno.

Dato in Roma, dalla Città del Vaticano, li 13 luglio 1936. (*Firmato*: Alberto Serafini, *Segretario della Commissione Cardinalizia*).

NOTE E DISCUSSIONI

DEI REQUISITI ALLA QUALITA' DI SANTUARIO *

Le chiese in ordine di dignità si possono così distribuire:
basiliche (maggiori o minori, insigni, o meno);
cattedrali (patriarcali, primaziali, metropolitane, semplici);
collegiate (insigni o meno);
parrocchiali (archipresbiterali, matrici, filiali);
santuari;
succursali, rettoriali, recettizie, palatine, conventuali o regolari, battisteri e cappellanie, e le altre (1).

Per la naturale tendenza a migliorare le proprie condizioni, favorita dallo zelo della gloria di Dio e della salute delle anime, può avvenire ed avviene che i rettori di semplici chiese abbiano e mettano volentieri in esecuzione il desiderio di elevare di qualche grado la loro chiesa, dandole di loro iniziativa il titolo di santuario e facendola passare per tale di fronte alle altre. Può questo farlo qualunque sacerdote senza l'autorizzazione della superiore autorità ecclesiastica? E' la domanda che più di una volta ci è stata fatta. Ora, non per rispondere direttamente, ma per fornire qualche elemento per la risposta, sottoponiamo ai lettori queste poche note, dividendole in due punti: I. Che cosa s'intende per santuario; II. Quali sono i requisiti alla qualità di santuario.

I. — In senso molto largo e senza far distinzione tra religione vera e religioni false, è stato scritto che « sono chiamati santuari alcuni luoghi considerati sacri perchè vi si è rivelata e vi è riconosciuta presente una potenza superiore alla quale viene ivi poi tributato il culto. Questa presenza della divinità può riconnettersi a particolari e sorprendenti fenomeni naturali, o a impressionanti esperienze personali. Il credente si trattiene volentieri in simili luoghi per conciliarsi la potenza e la benedizione della divinità. Il santuario si distingue per il suo carattere luminoso dall'ambiente profano circostante; questi luoghi sono in rapporto più o meno stretto con la natura e con la civiltà, secondo il livello culturale del popolo a cui ciascuno appartiene » (2). Secondo questo concetto, non conforme al concetto cristiano e in cui la divinità è pensata

---

* Saremmo ben lieti se qualcuno tra i nostri lettori volesse arricchire e, ad un bisogno, mettere al punto queste note, a vantaggio di un argomento che, a quanto pare, scarseggia di letteratura.

(1) G. Stocchiero, *Il Codice del Clero Italiano*, Vicenza, 1937, n. 707.

(2) F. R. Merkel, v. *Santuario*, in *Encicl. Italiana Treccani*.

inerente alla natura, il più antico santuario è la natura stessa: sono i boschi, le alture, le montagne, le colline, le rocce, le pietre, le sorgenti, i fiumi; anche per gli ebrei nel periodo del loro tralignamento dal puro monoteismo, i quali avevano inoltre due santuari mobili, l'arca e il tabernacolo dell'alleanza. Sono pure santuari gli oggetti e i luoghi aventi singolarità naturali, come le meteore, le forme singolari assunte da pietre e da alberi, le sorgenti scaturite nel deserto.

Sempre nel medesimo ordine di idee, « divenuti sedentari, i popoli considerarono santuari la casa, il focolare, la soglia, il campo arato, che non dovevano essere calpestati da piede profano e che divennero spesso luoghi d'asilo (3). L'aver poi presa fissa dimora e raggiunto un grado superiore di civiltà « indusse i popoli a sentirsi legati oltre che a un determinato luogo anche a un determinato edificio sacro, che si distingue per pianta, struttura, grandezza: il tempio », il quale talvolta aveva accanto la torre a vari piani con un santuario sulla cima (4).

Dal punto di vista cristiano ed ecclesiastico, presso di noi che riconosciamo un Dio personale che trascende il creato e che crediamo all'ordine soprannaturale, la parola *santuario* si usa ad indicare parecchie cose: il tempio o casa dei santi (5); il santuario dell'altare, che i greci chiamano *adyton* o *bema;* il cimitero; le chiese che in Inghilterra, prima di Arrigo VIII, avevano il diritto d'asilo; le reliquie dei santi ed i *brandei,* o veli applicati per divozione alle stesse reliquie (6). Al qual proposito scrive il Moroni: « *Sanctuaria* (*adyta sacrosancta, sancta sanctorum, sanctuarium*) luogo santo, reliquia dei santi, parte principale delle antiche basiliche, chiese e luoghi insigni, i più sagri e di gran venerazione... Con questo vocabolo da non pochi fu indicato il presbiterio, le urne, gli altari, le chiese nelle quali si conservano le reliquie di martiri; le sagre immagini, i simulacri più celebri detti eziandio taumaturghi per i grandi

---

(3) F. R. Merkel, l. c.

(4) F. R. Merkel, l. c.

(5) « Anche la Chiesa cristiana conobbe sin dai primi secoli numerosi luoghi venerati e santuari, in parte derivati dai culti precristiani. Già nei primi secoli venivano particolarmente onorate le tombe dei martiri e su esse sorsero chiese e altari dotati di particolari virtù benefiche... Località segnalate per avvenimenti e apparizioni miracolose possono trasformarsi in luoghi di guarigioni e di grazie, divenendo meta d'innumerevoli pellegrinaggi. Il significato profondo dei molteplici santuari sorti in cima ai monti o in fondo alle valli, lungo le strade e i sentieri nei paesi cattolici, è senza dubbio la testimonianza di un contatto tra terra e cielo, della presenza di Dio, di una divina esperienza (J. Wittig) ». (F. R. Merkel, l. c.). Testimonianza da accogliere con riserva, quanto al modo di concepire e di esprimere le « virtù benefiche » dei santuari, la « presenza di Dio » e la « divina esperienza ».

(6) V. *Sanctuarium* in C. Ducange, *Glossarium,* e in C. e D. Macri, *Hierolexicon.*

miracoli ivi operati dal Signore; i vari simulacri della B. Vergine Maria, che si venerano sotto diverse denominazioni; i corpi stessi dei sant, come dei ss. Pietro e Paolo » (7).

II. — Non tutte le chiese possono dirsi santuari, ma solo quelle più insigni e di maggior venerazione, o perchè vi si conservino reliquie di santi, o per altri titoli.

E, quanto alle reliquie, esse sono tra le cose che più si venerano nelle chiese. I primi fedeli andavano spesso in pellegrinaggio ai luoghi dei martiri ed ivi pregavano, appendevano voti d'oro, d'argento e immagini, spargevano fiori; le portavano avvolte in veli di seta o chiuse in vasi d'oro, e sui sepolcri dei santi e loro reliquie offrivano il santo sacrificio.

Altri titoli di speciale venerazione e dignità di certe chiese sono così ricordati insieme ai precedenti dal citato Moroni: « Finalmente si chiamano santuari quelle chiese e luoghi di generale divozione pei misteri che vi si operarono; per celebri memorie; per le sante immagini e reliquie insigni che vi si venerano; per le indulgenze che vi si lucrano e concesse largamente dai Papi, ed a' quali da lontane parti i divoti si recano in pellegrinaggio » (8).

Più brevemente i santuari sono stati definiti: « chiese verso cui è indirizzata una specialissima devozione dei fedeli » ed anche: « chiese e luoghi sacri celebri particolarmente venerati per miracoli, immagini, reliquie, pellegrinaggi » (9).

E' facile ravvisare in tutti i santuari alcuni contrassegni, parte divini e parte umani, che li distinguono da tutti gli altri luoghi sacri e ne accentuano la santità espressa dal loro stesso nome. Sapiente disposizione di Dio, il quale, sebbene sia dappertutto (10), « ciò nondimeno ha scelto e preferito luoghi particolari per compiervi i suoi prodigi ed operare le sue grazie. Per questo noi dobbiamo pregarlo dove si compiace manifestarsi con un'assistenza speciale e

---

(7) G. Moroni, *Dizionario di erudizione*, v. *Santuario*.

(8) G. Moroni, l. c. L'A. ricorda « la S. Casa di Loreto e il Santo Sepolcro », nei quali si compirono i misteri dell'Incarnazione e della Risurrezione di N. Signore; ricorda poi « in Roma i santuari delle Scale Sante e contiguo *Sancta Sanctorum*, i *Limina Apostolorum*; in Subiaco il Sacro Speco; in Assisi la Basilica e la Porziuncola; nella Spagna Compostella; a Manfredonia il Monte Gargano, per non dire di altri innumerabili. Numerosissimi sono pure quelli sacri alla B. Vergine ».

(9) G. Stocchiero, o. c., n. 707, 729.

(10) « Dio è dappertutto per essenza, per presenza e per potenza; è pure nell'anima del giusto per grazia, negli spiriti dannati per giustizia, e sopra tutte le creature per provvidenza e nei peccatori che si pentono per misericordia ». (G. B. Casali, *De vet. sacr. christ. rit.*, Romae 1647, p. 173.

concedere grazie, poichè è là dove più si eccita in noi la devozione e sono rese più facili le influenze della misericordia divina » (11).

Restringendo in breve quanto si è detto, alla qualità di santuario sembra richiedersi:

a) Che la chiesa o luogo sacro sia insigne, più sacro degli altri, di grande venerazione, di generale divozione; e ciò in forza o degli alti misteri che vi si sono compiti, o delle illustri memorie che vi si custodiscono, o delle immagini ovvero reliquie che vi si venerano.

b) Che il luogo sia celebre di una celebrità intesa non nel significato corrente di fama largamente diffusa, ma nel senso proprio di frequenza di moltitudini assiduamente pellegrinanti che gli apporti dignità e splendore (12).

c) Che Dio si degni mostrare la preferenza ed elezione fatta di quel luogo con operare prodigi e concedere grazie in memoria del mistero ivi custodito o ad intercessione della B. Vergine o dei santi che vi si onorano.

d) Che l'autorità ecclesiastica lo faccia segno di speciali favori e privilegi, quali di solito sono la concessione di indulgenze e qualche volta l'elevazione del sacro edificio a dignità maggiore, come sarebbe quella di basilica.

Conviene notare che, se a costituire una chiesa in dignità di basilica si richiede l'indulto pontificio o la consuetudine immemorabile, non consta invece che si richieda un atto autentico dell'autorità ecclesiastica affinchè una chiesa abbia il titolo di santuario, qualora si verifichino in essa le condizioni sopraccennate.

Va notato inoltre, che i santuari, in cui si verificano dette condizioni, pur godendo talvolta di particolari privilegi liturgici, che mirano a soddisfare le esigenze delle divote folle accorrenti, non sono diretti da leggi speciali, ma seguono le norme comuni del culto cattolico.

Il medesimo va detto delle istituzioni che molto sovente vediamo sorgere intorno ai santuari e in relazione con essi, sia per l'ospitalità e assistenza ai pellegrini, sia per l'ufficiatura della chiesa o altri fini di culto, di beneficenza,

---

(11) « Tutti gli edifici ecclesiastici hanno dignità identica e la supplica è efficace ovunque, quando naturalmente sia fatta con cuore puro. Ma questa considerazione non annulla l'importanza speciale dei santuari, dove c'è la più intensa frequentazione di una sacra spoglia o di una immagine. Essi hanno la stessa sostanza ignea; solo che il fuoco vi divampa più alto, perchè una inesplicabile disposizione divina ha permesso che in quel sito si manifestino con maggior frequenza dei fatti d'ordine soprannaturale, che danno una smentita a tutte le nostre deduzioni positive ed alimentano straordinariamente la fede » (C. Cecchelli, *Mistero di Cristo*, Roma, 1943, p. 275).

(12) « *Celebrare* proprie est *frequentare*, hoc est in locum aliquem magna multitudine convenire, ut eidem species, dignitas ac splendor accedat; in quo *celebrare* differt a *frequentare*. Occurrit, stricto sensu, de locis in quae frequens convenit multitudo, unde etiam ipsis dignitas ac splendor accedit » (Forcellini, *Lexicon*, v. *Celebro*).

di pubblica utilità e che nel linguaggio comune partecipano alla qualifica di santuari (13).

Ciò posto, nei casi di edifici sacri che, non essendo santuari, si vogliono elevare a tale dignità, se essi hanno gli accennati requisiti, od almeno i più essenziali tra essi, in modo da potersi lentamente costituire da sè in santuari, non c'è bisogno d'un atto ufficiale dell'autorità ecclesiastica che li riconosca per tali; sebbene tale atto gioverebbe assai alla sua più rapida costituzione. I santuari li fa il Signore, e non gli uomini se non in quanto essi cooperano, nel senso che abbiamo detto, ai disegni di Dio. Ma là dove non c'è nessuna traccia nè principio dell'opera di Dio, dove non c'è nè misteri, nè reliquie od immagini, nè progressiva frequenza di folle e tesori di indulgenze, chi volesse far passare quei luoghi per santuari lavorerebbe sul nulla, per la mancanza di quell'elemento divino, che è la prima, indispensabile condizione alla qualità di santuario e senza la quale non potrebbe col tempo intervenire nemmeno l'autorità ecclesiastica: l'inanità di una tale opera sarebbe una conferma di quanto dice il salmo: « Nisi Dominus aedificaverit domum, in vanum laboraverunt qui aedificant eam » (Ps. 216, 1).

L. P.

IL PREFAZIO DEGLI APOSTOLI

Nota in margine al nuovo Comune dei Sommi Pontefici

Quando fu pubblicato il nuovo Comune dei Sommi Pontefici *Il Monitore* nel commento che ne fece (1) toccò la questione se il Prefazio degli Apostoli sia diretto al divin Figlio, come sembra a prima vista e come si ritiene comunemente, oppure all'eterno Padre, secondo la legge comune a tutti i Prefazî. *Il Monitore* si attenne a quest'ultima tesi, allegando in favore due argomenti: 1) La somiglianza della frase del Prefazio (« gregem tuum, Pastor aeterne non deseras ») con quella della prima colletta del Comune (« gregem tuum, Pastor aeterne, placatus intende ») che avendo la conclusione « Per Dominum » è diretta al Padre; 2) Il raffronto del Prefazio degli Apostoli con gli altri Pre-

(13) G. Stocchiero, o. c., n. 729; A. Bertola, v. *Santuario*, in *Encicl. Ital. Treccani*. « Questi enti sono di varia importanza e antichità e di natura giuridica diversissima; così alcuni di essi rientrano nelle categorie ordinarie degli enti ecclesiastici (parrocchie, coadiutorie, ecc.), altri sono enti laicali di culto autonomi, altri ancora sono proprietà di privati o di enti morali, ecc. Non esiste pertanto nel diritto della Chiesa una particolare categoria di enti *santuarî* avente caratteristiche speciali, o almeno con qualche speciale prerogativa giuridica o liturgica; ma ognuna delle chiese che di fatto si fregiano con tal nome, secondo il diritto canonico rientra puramente e semplicemente nella disciplina ordinaria delle chiese o oratori o comunque degli enti di cui possieda i requisiti comuni » (A. Bertola, l. c.).

(1) Vedi *I Quaderni del Monitore*, n. 2, p. 22, in nota; *Il Monitore*, 1942, p. 109.

fazî del Messale, donde risulta un identico processo di pensiero e di frase che sarebbe inammissibile se il Prefazio degli Apostoli fosse diretto al divin Figlio.

Questa posizione del *Monitore* trova la sua conferma in un recentissimo studio in cui un dotto scrittore (2) si stende a parlare dell'antica forma del detto Prefazio e delle alterazioni a cui nel suo passaggio da Roma alle Gallie andò soggetto, ed afferma che nonostante le subìte alterazioni il presente Prefazio è diretto al Padre come lo era nella sua forma primigenia. Ecco il tratto principale dell'interessante studio, che viene così inaspettatamente a proposito per confermare e completare quanto da noi fu scritto, e per indurre anche i più restii ad ammettere che il Prefazio degli Apostoli è, come gli altri, diretto al Padre.

« Questo Prefazio (degli Apostoli) era veramente un canto di ringraziamento e s'indirizzava al Padre (3).

Ma a Roma, i copisti avevano presa l'abitudine di non più trascrivere *in extenso* queste formole stereotipate, che ritornavano in tutti i Prefazî e che tutti i preti sapevano a memoria. Le due prime parole erano rappresentate dalle loro iniziali VD (« Vere dignum ») sovente intrecciate in un monogramma decorativo, e le parole seguenti sino ad *aeterne Deus* erano « sottintese ». E così i Sacramentarî Leoniano e Gelasiano hanno: *VD suppliciter exorantes ut gregem tuum, Pastor aeterne, non deseras.*

Ma nei nostri paesi non si era abituati a queste abbreviazioni. Quando i libri romani passarono le Alpi non si ricordava più tutto quello che voleva dire il monogramma VD; e ciò favoriva nello stesso tempo le modificazioni nella trascrizione. Il copista di un Sacramentario scrisse: *VD et te suppliciter exorare;* e d'allora nel VD non si vide più che l'abbreviazione di *Vere dignum et iustum est, aequum et salutare nos Tibi semper et ubique gratias agere,* a cui si faceva seguire immediatamente *et te suppliciter exorare...* Così la menzione espressa del Padre scompariva. Era un primo passo.

Il secondo passo fece scomparire il *gratias agere;* e se ciò non avvenne a Roma, Roma però lo fece suo, giacchè il Sacramentario Gregoriano ci dà già il testo attuale: *Vere dignum et iustum est, aequum et salutare Te, Domine, suppliciter exorare.*

Non è men vero per questo che, malgrado l'omissione dela parola *Pater,* questo Prefazio sia sempre stato rivolto al Padre e lo sia tuttora, quantunque le espressioni *Pastor, pastores, gregem tuum, vicarios,* ci facciano sulle prime pensare a Cristo » (4). L. P.

---

(2) A. Croegaert, in *Bulletin Lit. et Paroiss.*, St-André-lez-Bruges, Belgique, 1943, p. 66169, *La Préface des Apotres.*

(3) Cioè vuol dire che anche il nativo carattere di prece di *ringraziamento* è stato alterato nel presente Prefazio.

(4) *Bulletin Lit. et Paroiss.*, l. c. Dopo ciò, sarebbe troppo esprimere il voto che questo Prefazio venisse restituito all'antica integra lezione?

O.N.A.R.M.O.

Scopi e finalità dell'Opera - Sue istituzioni

L'O.N.A.R.M.O. (l'Opera Nazionale per l'Assistenza Religiosa e Morale degli Operai) indirizza la sua attività alla assistenza religiosa e morale negli Stabilimenti industriali, nelle Miniere, nei Cantieri, negli agglomerati operai, al fine di contribuire, attraverso Istituzioni di carattere permanente e non saltuario, alla formazione di un ambiente religiosamente e moralmente sano nel luogo stesso del quotidiano lavoro.

Il programma di lavoro si concreta come segue:

1) dedicando ogni sforzo affinchè si renda possibile la presenza di un Sacerdote presso lo Stabilimento in determinati giorni ed ore della settimana, compatibilmente con la esigenze e la disciplina del lavoro;

2) istituendo, dove è possibile, la cappella interna di fabbrica al fine di dare un segno tangibile del principio religioso sul luogo del lavoro, e facilitare così il compito dell'osservanza dei precetti della vita cristiana;

3) curando la costituzione di Pie Associazioni tra le Maestranze, quali le Sezioni dei Ritiri Spirituali, l'Apostolato della Preghiera e la Conferenza di S. Vincenzo de' Paoli;

4) organizzando la Festa Patronale in ogni Stabilimento, che consiste nel mettere il lavoro sotto la protezione spirituale della Provvidenza. La Festa Patronale viene celebrata solennemente con S. Messa e Comunione Generale e con una grandiosa processione, dove è possibile, nell'interno dello Stabilimento;

5) realizzando le Prime SS. Comunioni dei figli degli Operai, solenne cerimonia che si svolge nell'interno dello Stabilimento. Queste significative commoventi celebrazioni servono a dare un tono elevato agli ambienti del lavoro.

Ispirandosi a tali finalità e proseguendo con i criteri suesposti la propria azione, l'Opera ha gradualmente sviluppato la sua attività assistenziale anche nelle Aziende di Stato con speciale autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

SETTIMANA TEOLOGICA PER IL CLERO ITALIANO

Organizzata dalla Pontificia Università Gregoriana (Piazza della Pilotta, 4 - Roma) con l'approvazione della S. C. dei Seminari e delle Università 13-18 settembre 1943.

Relazioni dottrinali

Tema generale: *La Dottrina della Grazia e l'odierno apostolato.*

1. - *Introduzione — L'Apostolato e la Grazia.* R. P. Paolo Dezza, Rettore Magnifico della Pontificia Università Gregoriana.

2. - *La Vita della Grazia.* R. P. Carlo Boyer, Prefetto degli Studi della Pontificia Università Gregoriana.

3. - *La necessità della Grazia per arrivare alla giustificazione.* R. P. Felice Cappello, Professore nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.

4. - *La necessità della Grazia per perseverare nella giustizia.* R. P. Luigi Tria, Professore nella Facoltà di Teologia del Pontificio Seminario Campano.

5. - *I mezzi della Grazia. I Sacramenti e la Grazia sacramentale.* R. P. Giuseppe Filograssi, Professore nella Facoltà di Teologia della Pontificia Università Gregoriana.

6. - *I mezzi della Grazia. La Preghiera.* R. P. Francesco Brambilla, Professore nella Facoltà di Teologia nella Pontificia Università Gregoriana.

7. - *Esperienze nella diffusione e nella spiegazione della dottrina della Grazia.* Rev.mo Mons. Francesco Olgiati, Ordinario nell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

8. - *Per far vivere le anime in Grazia. — Il lavoro apostolico.* Rev.mo Monsignor Luigi Civardi.

Conversazioni specializzate

Sezione Prima: *Conferenze informative tenute da Professori della Università Gregoriana su alcuni problemi più attuali di:*

1. - *Telogia fondamentale.* R. P. Giuseppe Filograssi della Facoltà di Teologia.

2. - *Teologia dogmatica.* R. P. Carlo Boyer della Facoltà di Teologia.

3. - *Teologia morale.* R. P. Giuseppe Creusen della Facoltà di Diritto Canonico.

4. - *Diritto Canonico.* R. P. Felice Cappello della Facoltà di Diritto Canonico.

Sezione Seconda: *Conversazioni sugli impedimenti e i sussidi alla vita di Grazia:*

1. - *Nella classe intellettuale.* R. P. Riccardo Lombardi della Pontificia Università Gregoriana e della « Civiltà Cattolica ».

2. - *Nel ceto operaio.* Rev.mo Mons. Ferdinando Baldelli Direttore dell'Opera Nazionale per l'assistenza religiosa e morale degli operai.

3. - *Nella gioventù.* Rev.mo Mons. Federico Sargolini Assistente Generale della Gioventù Maschile di A.C.I.

4. - *Nella vita familiare.* Rev.mo Don Giovanni Penco, Superiore Generale della Compagnia di S. Paolo.

Nota. — Causa le presenti condizioni, la *Settimana* è stata rimandata ad epoca da definirsi.

DUBBI

4. — *Applicazione della Messa binata « ad mentem Episcopi » trasferita in altro giorno*

Questione

Un sacerdote, che bina in giorni festivi, può trattenersi l'elemosina anche della seconda Messa, e in altro giorno della settimana celebrare poi « ad mentem Episcopi » senza ricevere alcuno emolumento?

Soluzione

1. A questo quesito è già stato dato un parere negativo (1), appoggiandosi al can. 824 § 2, in virtù del quale « quoties sacerdos pluries in die celebrat, si unam Missam ex titulo justitiae applicet, praeterquam in die Nativitatis Domini, *pro alia eleemosynam recipere nequit*, excepta aliqua retributione ex titulo extrinseco ».

Su identica materia, abbiamo però una legge, dalla cui analogia potremmo essere indotti a pensare l'opposto: è la legge che riguarda l'obbligo della Messa « pro populo ».

2. Il Parroco, come il Vescovo (2), « *omni exiguitatis redituum excusatione aut alia quavis exceptione remota*, debet omnibus dominicis aliisque festis diebus de praecepto, etiam suppressis, Missam pro populo sibi commisso applicare ».

Teniamo a far rilevare:

a) mancano nel can. 824 le gravi parole, che nel riportato can. 466 abbiamo sottolineato;

b) iure antiquo sicut et novo, la Messa « pro populo » è un onere strettamente *personale, locale e temporale*, attaccato, come tutti sanno, alla persona: il Parroco; al luogo: la chiesa parrocchiale; al giorno: domenica e feste di precetto (3);

c) « quas quoad circumstantias omnes Doctores tenent peccatum esse mortale si frequenter hae circumstantiae negligantur. Si semel tantum vel raro id fiat, controvertitur » (4);

d) ragioni di alto sentimento mistico e morale giustificano questo rigore:

---

(1) Vedi *Il Monitore*, 1938, p. 20.
(2) Can. 466, 339.
(3) Can. 46, § 4, 5.
(4) F. Cappello, *De Sacramentis*, I, n. 650, 2.

— « sicut sacrificium crucis ab ipso Christo pastore omnium peractum fuit, sic valde conveniens est ut parochus, vices gerens Christi pastoris, applicet ipse fructus sacrificii subditis suis » (5);

— « orationes et sacrificia quae pro nobis aut pro specialiter nobiscum coniunctis sanguine, subordinatione aut oboedientia, per nosmetipsos offerimus efficaciora sunt quam si pro aliis aut per alios offeramus » (6);

— « praeterea plus proficiunt fideles, qui Missae pro ipsis applicatae intersunt, quam si alii interessent quae pro eis non applicaretur » (7);

— pecorelle e pastori nella mutua e concorde preghiera a Dio trovano un coefficiente di maggior coesione morale.

e) Tuttavia « si adiuncta rerum Missam alibi celebrandam exigant vel suadeant sive per se sive per alium », il parroco, a suo giudizio, può farlo liberamente. Per quanto riflette la circostanza del giorno, « Ordinarius loci iusta de causa permittere potest ut parochus Missam pro populo alia die applicet ab ea qua iure adstringitur » (8).

Non parla il Codice di licenza esplicita o data per iscritto, potrà essere quindi presunta. E non a torto. In quelle diocesi ove il fatto è abbastanza comune, può supporsi a conoscenza dell'Ordinario, il quale, se tace, *consentire videtur*.

3. Comunque se il sacerdote agisse arbitrariamente « ita ut Missa sit quidem applicata, at non personaliter vel non die propria, debetne alia Missa celebrari? Nequaquam. Principali obligationi iam satisfactum est: siquidem iam celebratum fuit sacrum pro populo, eiusque fructus applicatus, consequenter applicatio alterius Missae non requiritur » (9).

4. Premesso tutto ciò, argomentiamo:

a) A nessuno viene in mente di porre sullo stesso piano la Messa « pro populo » e la Messa binata.

b) L'unico punto di contatto sarebbe la circostanza del tempo: la legge vuole l'applicazione in quel dato giorno.

c) Quel non indifferente complesso di ragioni mistiche, che conferiscono alla Messa « pro populo » una veste di particolare importanza e solennità, esula assolutamente dalla Messa binata.

Se è così come conciliare tanta estrema larghezza verso la Messa « pro populo » con tanto estremo rigore verso la Messa binata? Se è lecito al parroco, permettendo l'Ordinario, differire ad altro giorno quella, perchè non può essere

---

(5) D. M. Prümmer, *Manuale Theol. Mor.*, III, n. 258, b.
(6) J. B. Ferreres, *Compendium Theol. Mor.*, II, n. 470.
(7) J. B. Ferreres, o. c., ibidem.
(8) Can. 466, § 4, 5; 464, § 3.
(9) F. Cappello, o. c., I, n. 656, 3.

lecito altrettanto anche per questa? Le medesime ragioni, che valgono a giustificare la trasposizione della Messa « pro populo », possono « a fortiori » valere per la Messa binata: « ubi eadem ratio, ibi eadem currit legis dispositio ».

Se, al riguardo, ci fossero inconvenienti da temere, provvederebbe l'Ordinario, il quale naturalmente subordinerebbe il permesso alle debite garanzie.

5. L'analogia, sulla quale ci siamo basati, tra la Messa « pro populo » e la Messa binata, non è arbitraria. Non abbiamo fatto altro che seguire il Codice, il quale, nei casi oscuri, rimanda proprio ai casi paralleli, per averne luce (10).

Onde fino a quando l'Autorità competente non crederà opportuno intervenire e chiarire la mente del legislatore, riteniamo lecita la trasposizione della applicazione ad « mentem Ordinarii » ad altro giorno della settimana, probante Ordinario, come per la Messa « pro populo » (*).

Can. Dott. LUIGI COZZA

5. — *Incartamento di matrimonio fuori parrocchia*

QUESTIONE

Quando si celebra un matrimonio fuori parrocchia chi deve conservare l'incartamento matrimoniale, la Curia *a qua*, il parroco *a quo* o il parroco *ad quem*?

SOLUZIONE

La risposta al quesito richiede un preventivo chiarimento sull'uso del mod. V dell'Istruzione della S. C. dei Sacramenti del 29 giugno 1941, di cui si è già trattato in questo periodico (1).

Il detto modulo deve essere usato: 1) quando è necessario il « nulla osta »

---

(10) Can. 18.

* Lasciando aperta e libera la discussione sulla questione proposta, circa l'opinione del Can. Dott. Cozza, nostro chiaro collaboratore, facciamo queste due osservazioni:

1) La ragione per cui la Chiesa proibisce di prendere l'elemosina anche per la Messa binata è il desiderio di tener lontana dalla celebrazione della Messa ogni apparenza di mercimonio. Ora questa apparenza non sembra evitata se ci si permette di prendere oggi l'elemosina per la Messa binata (perchè capita di avere per oggi due applicazioni) e si rimanda l'applicazione « ad mentem Episcopi » ad altro giorno in cui non si ha nessuna elemosina.

2) L'analogia con la facoltà di differire l'applicazione della Messa « pro populo » non sembra fondata, proprio per la ragione addotta dal solutore del caso, cioè per il can. 18. Tale canone infatti ammette l'analogia come criterio di interpretazione *delle leggi oscure*, ma non di quelle chiarissime, com'è la legge che proibisce di prendere due elemosine allorchè si bina. (*N. d. R.*).

(1) *Il Monitore*, 1941, p. 296.

della Curia, cioè quando uno dei contraenti è di diversa diocesi; ed allora serve la prima e la seconda parte di esso; 2) quando il matrimonio si celebra in una parrocchia diversa da quella dove è stato preparato il processetto; ed allora servono la prima, la terza e la quarta parte del modulo (eventualmente anche la seconda). Nel primo caso il parroco per avere il « nulla osta », manda alla Curia in doppio esemplare il mod. V accompagnato da tutti i documenti che al momento ha pronti e che servono allo scopo, che forniscano cioè all'Ordinario la prova dello stato libero. La Curia, rimandando uno dei moduli col « nulla osta » e trattenendo l'altro, deve restituire i documenti, almeno quelli che sono parte integrante del processetto, che ancora deve essere ultimato.

Invece per la sola celebrazione del matrimonio fuori parrocchia (sia nella stessa, che in diversa diocesi) nè il Codice, nè la S. Sede richiedono alcun intervento o permesso della Curia, e l'Istruzione anzidetta non prescrive altro che l'invio del mod. V debitamente compilato, fatto direttamente dal parroco proprio a quello della celebrazione senza i relativi documenti: *Hic documentorum status, notitiis omnibus ibidem requisitis et signis authenticitatis rite munitus, tradatur parocho alienae paroeciae, ubi matrimonium forte celebrandum sit, saltem triduo ante eius celebrationem.* Quindi per regola generale o conformemente all'uso comune anche nella vita civile, l'incartamento prematrimoniale completo rimane presso quel parroco che lo ha compilato. Devono invece essere inviati al parroco *ad quem* i documenti che accompagnano la celebrazione del matrimonio, come sarebbe la procura nel caso del procuratore, e quelli che servono per la trascrizione agli effetti civili, cioè il « nulla osta » della casa comunale, l'eventuale permesso richiesto dalle civili autorità, ecc. Nel processetto è prudente rimanga copia dei detti documenti trasmessi.

Queste sono le norme desunte dalle disposizioni ecclesiastiche superiori, e perciò nessun obbligo esiste per sè di consegnare l'incartamento matrimoniale nè alla Curia, nè al parroco della celebrazione.

In verità nel Regolamento per l'esecuzione dell'Istruzione sopra detta compilato in alcune diocesi si dispone diversamente, in altre si fa distinzione fra parrocchie della stessa diocesi o di diverse: crediamo che ciò debba attribuirsi ad una equivoca interpretazione del n. 4, 1, *a*) dell'Istruzione, il quale però ordina che si faccia per il tramite delle Curie la trasmissione dei documenti e dell'esame per lo stato libero quando gli sposi sono di diversa diocesi, ma non il processetto matrimoniale già regolarmente completo quando il matrimonio si celebra in diversa parrocchia di altra diocesi. Quando tutto l'incartamento è in regola, compilato secondo il Codice e le norme integrative, e nulla osta a che il matrimonio si contragga, non si comprende il motivo per cui debba intervenire la Curia solo perchè il matrimonio si celebra in parrocchia diversa dalla regolare, aumentando così ai curiali un lavoro non necessario.

Il can. 1020, § 3, autorizza gli Ordinari a dare disposizioni particolari, ma per quanto riguarda la prova dello stato libero, adattando le norme generali

ai vari luoghi, ma nel resto essi non hanno altro dovere che quello comune della sorveglianza. Se in qualche caso particolare l'Ordinario giudica necessario un suo preventivo controllo sul matrimonio da celebrare fuori parrocchia, egli ne ha il pieno diritto, ma ciò non crediamo possa giustificare una disposizione generale che nè il Codice, nè la S. Sede ha creduto di imporre e che potrebbe esser causa non necessaria di ragionevoli lagnanze e di inutili ritardi.

E. C.

6. — *Documenti per matrimonio di militare della Sicilia.*

Questione

Un militare nativo di un paese della Sicilia invasa, desidera contrarre matrimonio con una signorina del Veneto, ma, date le attuali circostanze, non può avere alcun documento dal proprio parroco. Intanto sollecita la celebrazione del matrimonio. Che fare?

Soluzione

Il caso comincia a diventare molto frequente, perchè moltissimi sono gli sfollati provenienti dalla Sicilia, i quali non possono più comunicare coi propri parroci. Ma se da un canto non si può loro impedire di contrarre regolare matrimonio, dall'altra l'autorità ecclesiastica non può permetterlo se prima non risulti da documenti ineccepibili il battesimo (can. 1021, § 1) e lo stato libero degli sposi, che cioè nulla si opponga alla valida e lecita celebrazione del matrimonio (can. 1019, § 1). Non si tratta di una legge puramente ecclesiastica, ma di disposizioni richieste e fondate sul diritto divino. Non possono infatti contrarre il sacramento del matrimonio se non i battezzati liberi da altro vincolo precedente che ancora sussista. Nè è lecito, trattandosi di sacramento, agire col dubbio che l'atto possa esser nullo. Per questo motivo è indispensabile l'accertamento preventivo, da cui risulti lo stato libero delle parti (can. 1097, § 1, 1°).

Da quest'obbligo non esime il motivo di urgenza avanzato dagli sposi e che in simili circostanze può pure destare sospetto, nè alcun altro, sia pure lo scopo di impedire o di rimuovere uno scandalo: così ha dichiarato la S. C. dei Sacramenti nell'Istruzione del 4 luglio 1921 (1). Solo in pericolo di morto si potrà ricorrere al giuramento che supplisca i documenti richiesti (can. 1019, § 2).

I rimedi pertanto, a cui si potrebbe ricorrere nel caso sono: 1) o rinviare il matrimonio fino a quando si potrà comunicare col luogo per avere i documenti necessari; o 2) pregare la Segreteria di Stato affinchè, se fosse possibile, voglia far pervenire la richiesta al parroco del luogo nativo per averne col medesimo mezzo i certificati, attendendo che l'incartamento sia in regola; o 3) uti-

(1) *Acta Ap. Sed.*, vol. XIII, p. 348. V. *Il Monitore*, 1921, p. 244.

lizzare i documenti che si hanno, qualora potessero costituire una prova equivalente ed indubbia che i contraenti sono battezzati e che nessuno di loro è ancora legato da altro matrimonio religioso (cfr. per il battesimo il can. 779, per la cresima il can. 800, per gli impedimenti e lo stato libero i cann. 1023, § 2, e 1031, § 1, 1°); la libertà di stato solo civile non basta. Per gli eventuali impedimenti si potrà ottenere regolarmente la dispensa.

In ogni caso bisogna prima assicurarsi che il matrimonio possa essere trascritto agli effetti civili.

L'Ordinario in altri termini deve in questi casi straordinari procurare di avere la *certezza morale* indicata dal can. 1019, § 1, fondata su *documenti sicuri*, ma se gli rimanesse qualche dubbio, non permetterà per nessun motivo il matrimonio.

G. M.

7. — *Dell'orazione « En ego »*.

Questione

Nell'orazione a Gesù Crocifisso *En ego*, verso la fine, si deve leggere « in ore *suo* », oppure « in ore *tuo* »? e per qual ragione?

Soluzione

La prima parte del quesito e la sua soluzione sono già antichi, risalendo nientemeno che al 1894. Scrive infatti il Mocheggiani (1): « Circa finem orationis *En ego* nonnulla verba diversimode leguntur. In aliquibus enim libris legitur: *quod iam in ore ponebat suo*, in aliis vero: *in ore tuo*. Super re quaesitum est: Utrum dicendum sit in oratione praefata *ore tuo*, an vero *suo*? S. Congregatio Ind. die 29 martii 1894 respondit: *Standum omnino textui Collectionis authenticae editae Romae anno* 1886 » (*Nouv. Revue Théol.* tom. XXVI, p. 388). Ora, mentre le Collezioni autentiche o *Raccolte di orazioni e di pie opere indulgenziate* anteriori al 1886 avevano « in ore *suo* » (2), quella del 1886 e quelle posteriori hanno « in ore *tuo* » (3); e perciò bisogna stare a questa lezione.

Quanto alla seconda parte del quesito, bisogna tener presente che, con tutta probabilità, dei due testi, latino e italiano, dell'orazione, l'italiano è anteriore, il latino è posteriore, in quanto è una traduzione parafrasata del primo (4); per cui la frase « quod iam in ore ponebat *suo* (o « *tuo* ») David propheta de te »

---

(1) P. Mocheggiani, *Collectio Indulgentiarum*, Quaracchi, 1897, p. 138.

(2) Per es. la *Raccolta di preghiere*, edizione romana tanto del Salvioni, 1855, 1865, 1877, quanto di Propaganda Fide, 1877.

(3) Tra l'altro, oltre il Breviario e il Messale Romano, la *Raccolta di preghiere*, edizione romana di Propaganda Fide, 1898, e il *Manuale delle Indulgenze* di Hilgers-Giambene, Roma, Pustet, 1899, fino all'ultima *Collectio precum*, edizione Vaticana, 1938.

(4) Infatti nella *Raccolta di preghiere*, edizione Salvioni, 1855, 1865, 1877, la preghiera « En ego » prima è riferita in italiano, poi in latino, e sopra il testo latino c'è

corrisponde alla frase italiana « ciò che *disse* di voi il santo profeta David ». E la ragione del dubbio sta appunto qui: si tratta cioè di sapere se « ciò che disse di voi » è meglio tradotto coll'« in ore *suo* » oppure « *tuo* »; in altre parole, si domanda se la parola italiana « dire » si può tradurre in latino con la frase « in ore ponere suo », o no; nel primo caso va meglio la lezione antica dell'orazione « in ore *suo* », nell'altro è da preferirsi la lezione recente « in ore *tuo* ».

Ora, una qualche apparenza di ragione in favore del « suo » c'è, in quanto tra i vari significati della voce latina « os » per « bocca », c'è anche quello di « bocca » come strumento che ci serve per parlare; donde le frasi latine « in ore esse » per « se ne parla », « habere in ore » per « avere in boccá », « ire per ora » per « andar per le bocche » (5): frasi che hanno una certa somiglianza con « in ore ponere ». Ma realmente non si tratta che d'una mera apparenza e d'una pallida somiglianza, poichè nell'uso latino comune la frase « ponere in ore » non si trova. C'è tuttavia questa frase non dirò nell'uso biblico, ma almeno una volta, nella Bibbia, e precisamente nel libro II dei Re, XIII, 32, dove si legge: « In ore (Absalom) erat positus », che in ebraico letteralmente vale quanto « *nella bocca* di Absalom *era posto* o fissato » (6). Ma anche da questo unico esempio non si può trarre serio argomento di parità, perchè vediamo che nei traduttori la frase ha ben altro significato, e cioè: « Absalom l'*aveva proposto* » (Diodati); « Absalom *glielo serbava* (ad Amnon) » (Martini); « Absalom così *aveva risoluto* » (Sales); « Absalom *glielo aveva giurato* » (Tintori) « C'est l'effet d'une *résolution* d'Absalom » (Segond): tutte frasi che esprimono più un fatto interno dell'animo che l'esterno meccanismo della favella, e quindi non applicabili al nostro caso.

Nella parlata semitica, sebbene ampia e solenne, non si trova che « ponere in ore » significhi « dire »; mentre invece nella Bibbia s'incontra spesso, specie parlandosi di profeti, il modo di dire « ponere verba alicuius in ore *alieno* »; ed anche nel Nuovo Testamento si legge, ad es., che lo Spirito Santo predisse « per os *David* » e parlò « per os *sanctorum, qui a saeculo sunt* », *prophetarum eius* » (7).

Resta, è vero, il fatto che nelle Collezioni o *Raccolte* autentiche di preghiere anteriori al 1886 la lezione ufficiale dell'orazione latina fu sempre « in ore *suo* » (8). Ma possiamo dare una spiegazione assai plausibile del cambiamento

---

scritto « Parafrasi latina », cioè versione non alla lettera, ma con largo giro di parole. Per questo fatto che la latina è una parafrasi dell'italiana, riteniamo sia fuori di luogo ogni saggio di nuova versione, o meglio retroversione, dal latino in italiano, com'è quella di cui parla *Il Monitore*, 1938, p. 357.

(5) E. Forcellini, *Lexicon*, v. *Os*.

(6) M. Sales, *La Bibbia commentata*, Libro II dei Re, l. c.

(7) Vedi *Ephem. Lit. I. P.*, 1942, p. 171, in nota.

(8) Nelle edizioni ufficiali antiche, testo italiano, al principio, si leggeva pure « Eccomi, mio amato buon Gesù », che nelle recenti diventò e rimane « mio amato e buon Gesù », coll'aggiunta della particella congiuntiva, che prima non c'era.

« in ore tuo », fatto nel 1886 e riconosciuto di nuovo nel 1894. La spiegazione è che la locuzione « in ore *tuo* » mette in bocca a Cristo stesso il versetto « Foderunt manus meas etc. », cioè non fa parlare il salmista di Cristo, ma Cristo di sè stesso; facendo in tal modo apparire meglio che il senso messianico del salmo non è solamente tipico o figurativo ed indiretto, ma veramente letterale e diretto; vale a dire che si riferisce direttamente a Cristo, e non direttamente al profeta David e per mezzo di David a Cristo (9).

Conclusione: se la S. C. delle Indulgenze, abbandonata l'antica lezione « in ore *suo* » prescrisse di attenersi alla nuova « in ore *tuo* », ciò non fu senza buone ragioni.

L. P.

8. — *Per la consacrazione delle famiglie al Sacro Cuore di Gesù*

Questione

Quale ceremoniale seguire, per la consacrazione al S. C. di Gesù, e quali indulgenze vi sono annesse?

Soluzione

Ceremoniale. — Il sacerdote, vestito di cotta e stola bianca, benedice l'immagine del S. Cuore con la formola che si trova nel Rituale Romano, tit. VIII, cap. XXXV « Benedictio imaginis Iesu Ch. Domini nostri etc. ». Letta la formola e aspersa l'immagine con l'acqua benedetta. rivolge agli astanti brevi parole sul significato e sui vantaggi della consacrazione; quindi davanti a detta immagine legge ad alta voce, in modo che i presenti possano prendervi parte, l'atto di consacrazione ch si trova nella Collezione « Preces et Pia opera » edita nel 1938 dalla S. Penitenzieria Apostolica, p. 522, n. 655. Ciò fatto, non occorre più altro.

Indulgenze. — *a*) Ai membri della famiglia nel giorno in cui per la prima volta si fa la consacrazione, se hanno recitata detta orazione davanti all'immagine del S. Cuore, viene concessa l'indulgenza di *sette anni* e di più l'indulgenza *plenaria* alle solite condizioni (confessione, comunione, visita di una chiesa od oratorio pubblico, pregando secondo l'intenzione del Sommo Pontefice).

b) Ai medesimi membri della famiglia, ogni anno, nel giorno in cui si rinnova la consacrazione, recitando la stessa preghiera davanti all'immagine

---

(9) « Dum in textu italico et in prima versione latina psalmista est qui loquitur de Christo, in felici emendatione (« suo » in « tuo ») Christus ipse inducitur loquens de semetipso. Melius ita apparet sensum messianum illius psalmi non esse solummodo typicum seu figurativum et indirectum. sed vere litteralem et directum; scilicet directe referri ad Christum, non vero directe ad Davidem et per Davidem ad Christum » (*Ephemer. Lit.*, l. c.).

del S. Cuore, l'indulgenza di *tre anni* e l'indulgenza *plenaria* alle solite condizioni, come sopra.

Nota il detto Manuale « Preces et Pia opera » che le medesime indulgenze, alle prescritte condizioni, si possono guadagnare dai membri di altri istituti (comunità religiose, parrocchie, collegi, scuole, ecc.) sia nel giorno della prima consacrazione, sia nel giorno anniversario, purchè usino qualche formola approvata dall'Ordinario.

ATTO DI CONSACRAZIONE DELLE FAMIGLIE AL DIVIN CUORE DI GESU'

O Sacro Cuore di Gesù, che avete manifestato a Santa Margherita Maria il desiderio di regnare sulle famiglie cristiane, veniamo oggi a proclamare il vostro più assoluto dominio sulla nostra.

Noi vogliamo vivere d'ora innanzi della vostra vita, vogliamo far fiorire nel nostro seno le virtù alle quali avete promesso la pace quaggiù, vogliamo tener lontano da noi lo spirito mondano che avete maledetto.

Voi regnerete sul nostro intelletto per la semplicità della nostra fede, sui nostri cuori, per l'amore senza eccezione di cui arderanno per voi, e di cui terremo viva la fiamma, accostandoci frequentemente alla vostra divina Eucaristia.

Degnatevi, o Divin Cuore, di presiedere le nostre riunioni, di benedire le nostre imprese spirituali e temporali, di allontanare i nostri affanni, di santificare le nostre gioie di sollevare le nostre pene.

Se mai alcuno di noi avesse la disgrazia di darvi afflizioni, rammentategli, o Cuore di Gesù, che voi siete buono e misericordioso con il peccatore che si pente.

E quando sonerà l'ora della separazione, quando la morte verrà a gettare il lutto in mezzo a noi, tutti tra noi, quelli che partono e quelli che restano, saranno sottomessi ai vostri eterni decreti.

Ci consoleremo pensando che verrà un giorno, in cui tutta la famiglia riunita in cielo, potrà cantare per sempre le vostre glorie e i vostri benefici.

Si degni il Cuore Immacolato di Maria, si degni il glorioso patriarca San Giuseppe, presentare a Voi questa consacrazione, e tenercela presente in ogni giorno di nostra vita.

Viva il Cuore di Gesù, nostro Re e nostro Padre!

LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA CIVILE

ABROGAZIONE DELLE NORME CONTENENTI LIMITAZIONI IN DIPENDENZA DELLO STATO DI CELIBE

Con R. Decreto Legge 2 agosto 1943 sono stati abrogati:

— il R. decreto-legge 28 aprile 1938, n. 482, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1075, concernente la prescrizione come requisito essenziale per la nomina ad amministratore dei Comuni e delle Provincie, dello stato di coniugato o di vedovo con prole;

— il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 298, convertito nella legge 2 giugno 1939, contenente modificazioni all'articolo unico del R. decreto-legge 28 aprile 1938, n. 482, circa i requisiti per la nomina ad amministratori di enti locali;

— il R. decreto-legge 21 settembre 1938, n. 1587, contenente norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle nomine e delle promozioni del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni;

— il R. decreto-legge 25 febbraio 1939, n. 335, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente nuove norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle nomine e delle promozioni del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni;

— il R. decreto-legge 20 marzo 1939, n. 597, contenente disposizioni che regolano le nomine e promozioni del personale di magistratura;

— il R. decreto 27 marzo 1939, n. 1223, contenente norme di adeguamento per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza;

— il R. decreto 28 marzo 1939, n. 2245, contenente norme di adeguamento per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni dei sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza;

— la legge 10 giugno 1939, n. 915, contenente norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni del personale delle Ferrovie dello Stato.

Sono altresì abrogate tutte le disposizioni contrarie o comunque incompatibili in rapporto alle abrogazioni disposte con il presente decreto.

RINNOVAZIONE DEI RUOLI ESECUTIVI DI CANONI ENFITEUTICI E CENSI VERSO ENTI DI CULTO

Trascriviamo la seguente circolare n. 15302 c" F. G. diramata dal Ministero dell'Interno (Direzione Generale dei Culti):

« E' stato proposto il quesito circa le modalità da seguirsi per la rinnovazione dei canoni enfiteutici, livelli, censi ed altre simili prestazioni, di cui sono creditori enti ecclesiastici delle antiche provincie napoletane e siciliane.

Com'è noto, in tali provincie, sono tuttora in vigore, per gli enti ecclesiastici, i Reali decreti 30 gennaio 1817, 2 maggio 1823 e 19 aprile 1924, che hanno stabilita la procedura mediante la quale i ruoli acquistano forza esecutiva e valore di « giudicati in sede possessoria » giusta quanto ha ritenuto la costante giurisprudenza.

E' inoltre da notare che le leggi concordatarie non hanno apportato in proposito alcuna innovazione, onde, allo stato delle cose, permane integra la *competenza dei Prefetti* (succeduti agli antichi Intendenti provinciali) di *approvare e rendere esecutivi* i ruoli legalmente compilati e rinnovati.

Per le formalità inerenti a tale rinnovazione, si richiama il criterio di massima già seguito, in passato, che, cioè, esse debbono essere adempiute a cura di coloro ai quali è deferita la legittima rappresentanza, in sede piena o vacante, degli enti, ed incombe, per conseguenza, l'obligo di procedere a quanto è necessario per salvaguardare gli interessi.

Quanto poi, al termine da osservarsi per la rinnovazione dei ruoli, occorre tener presente, che, secondo il codice del 1865, tale termine era di 29 anni (art. 1563) mentre per il nuovo codice, è di 20 anni (art. 969). Ora ai sensi dell'art. 252 delle disposizioni di attuazione e transitorie del nuovo codice (approvato con R. D. 30 marzo 1942, n. 318) il termine di 20 anni (in quanto più breve di quello stabilito dal codice precedente) si applica anche all'esercizio dei diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni e usucapioni in corso, con decorrenza però, dal 28 ottobre 1941 (data di entrata in vigore del libro III della proprietà), perchè, a norma del vecchio codice, rimanga ancora a decorrere un termine maggiore.

Pertanto, nel caso in cui tale termine fosse, invece, minore, si dovrà calcolare il periodo di tempo ancora da decorrere per il compimento del termine di 20 anni stabilito dal codice del 1865.

Tali norme valgono indubbiamente anche per il caso di rinnovazione dei ruoli in questione; onde se alla data del 28 ottobre 1941 il termine rimasto a decorrere per la rinnovazione stessa è maggiore di anni 20, si applica il nuovo codice; se invece è minore, continua ad applicarsi il vecchio codice.

Si richiamano, infine, le istruzioni già impartite con circolare 9 dicembre 1937 n. 42411-93 F. G. circa l'applicazione ai ruoli esecutivi delle disposizioni vigenti in materia di bollo.

LA RITENUTA DI GRANO PER I PARROCI

Secondo le ultime disposizioni, le quantità del grano che sul raccolto 1943 possono essere trattenute per il consumo famigliare in esenzione dal vincolo e dall'obbligo del conferimento all'ammasso a termini dell'art. 2 del decreto legge 10 maggio, sono stabilite nelle seguenti misure massime per ciascuna delle categorie appresso indicate:

a) conduttori non coltivatori manuali di aziende cerealicole di cui siano proprietari o enfiteuti o affittuari (conduttori in economia e a mezzadria o a colonia parziaria o in compartecipazione) q.li 1,10 di grano per il conduttore e per ciascuna delle persone di famiglia con lui conviventi a carico e dipendenti conviventi;

b) conduttori coltivatori manuali di aziende cerealicole di cui siano proprietari o enfiteuti o usufruttuari o affittuari; coltivatori diretti: q.li 2 per il conduttore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico e di dipendenti conviventi;

c) coloni parziari, compartecipanti delle aziende cerealicole: q.li 2 per il lavoratore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico e dipendenti conviventi;

d) convivenze e parrocchie che conducono direttamente aziende ceralicole in proprietà o in enfiteusi o in usufrutto o in affitto: q.li 2 a testa per i conviventi che attendono manualmente e stabilmente alla coltivazione dei terreni; q.li 1,10 per i conviventi che vi attendono con opere direttive e q.li 1 per ciascuno degli altri conviventi stabilmente residenti nella convivenza.

E' ammesso il diritto di trattenuta per decime: l'ordine religioso o la parrocchia beneficiaria possono trattenere sul diritto di decima come sulla questua fino a q.li 1 per ciascun convivente.

Non sono consentite trattenute di cereali per il consumo proprio o familiare nè per usi aziendali ai proprietari di fondi dati in affitto o in enfiteusi anche se i relativi contratti precedano il canone in natura. Parimenti sono esclusi dal diritto di trattenere sul raccolto 1943 cereali e fave coloro che non risultino avere effettivamente partecipato alla produzione di tali derrate nella campagna 1942-43 in una delle qualità previste dai commi *a*, *b*, *c*. *d*, da epoca anteriore al 30 aprile 1943.

In riferimento a queste disposizioni, *L'Amico del Clero*, con lettera al Ministero in data 29 aprile c. a., aveva domandato di non confondere nelle disposizioni che si sarebbero date per la trattenuta del grano di quest'anno le convi-

venze con le parrocchie, essendo due cose totalmente differenti; ma, scrive *L'A. d. C.*, « si vede che non si sono tenute presenti le nostre osservazioni nel compilare i nuovi provvedimenti. In ogni modo noi abbiamo l'interpretazione del Ministero dataci l'anno scorso il 28 luglio con n. 28.558 dietro nostre insistenze, interpretazione che naturalmente vale anche per l'anno presente, e cioè che « i parroci e sacerdoti conduttori di fondi rustici di loro proprietà o di cui sieno beneficiari o che comunque dirigano un'azienda agricola, possono trattenere per il consumo familiare proprio e delle persone con essi conviventi a carico quintali 1,50 di grano a persona », quanta era la trattenuta per gli usufruttuari l'anno scorso, e non un quintale, quanto era invece per le semplici convivenze. Nessun timore quindi che quest'anno potessero trattenere quintali 1,10 a persona. Però noi abbiamo ricordato al Ministero la interpretazione già data in proposito » (1).

Il fatto sta che « in data 16 giugno venne pubblicato un decreto ministeriale dell'11 giugno, con cui la trattenuta di grano consentita ai conduttori non coltivatori manuali delle aziende cerealicole, di cui sieno proprietari od enfiteuti o usufruttuari o affittuari conduttori in economia o a mezzadria o a colonia parziale o a compartecipazione, è elevata a quintali 1,50 per il conduttore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico e dipendenti e conviventi, purchè il conduttore stesso eserciti direttamente e continuativamente la direzione dell'azienda. In tali condizioni trovasi senza dubbio il parroco » (2).

In conseguenza di questo decreto ministeriale il parroco avrebbe potuto senza dubbio trattenere per sè e conviventi questa maggiorazione. « La illazione non era difficile. Si domandava qualche formalità, come un certificato del Comune che il conduttore esercitava di fatto *direttamente* e *continuativamente* la direzione e una domanda al Comitato Provinciale dell'Agricoltura, che avrebbe poi informato dell'esito il Comune, il quale avrebbe rilasciato in seguito la bolletta di macinazione. Se non che, difficoltà sorsero sulla interpretazione di quei due avverbi, ai quali pare se ne sia aggiunto un altro, ossia l'avverbio *prevalentemente*, riservando il privilegio al conduttore che svolge come attività principale quella della conduzione dell'azienda. Ora, siccome un parroco — si dice — non ha per sua attività particolare e prevalente la direzione dei beni beneficiari, esso non ha diritto alla ritenuta maggiore, come non lo ha un impiegato dello Stato, un professionista, un amministratore di un ente, sia pure che diriga personalmente l'azienda » (2). Così *L'A. d. C.* al quale giustamente pare ci sia una bella differenza. « Un professionista, un impiegato, un amministratore di ente risiede in città e non consacra che qualche ora della settimana alla sua azienda di campagna. Il parroco per quanto — per rispetto al suo ministero — non si possa dire che *prevalentemente* attende ai lavori campestri, pure *risiede sul luogo* e le moltissime ore della giornata, per non dire delle giornate in-

(1) *L'A. d. C.*, 1943, p. 128.
(2) *L'A. d. C.*, l. c.

tiere — senza nessun pregiudizio del suo servizio spirituale — consacra alla campagna » (3). Per questi ed altri motivi *L'A. d. C.* è di nuovo intervenuto presso il Ministero.

DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE A FAVORE DI ENTI MORALI NON RICONOSCIUTI

(Circ. Min. Int., n. 25100-83- - 18 novembre 1942)

L'art. 146 del libro delle successioni e donazioni, ora 600 del Codice civile vigente, stabilisce che le disposizioni a favore di un ente legalmente non riconosciuto non hanno efficacia, se entro un anno dal giorno in cui il testamento è eseguibile non è fatta l'istanza per ottenere il riconoscimento. Fino a quando l'ente non è custodito possono essere promossi gli opportuni provvedimenti conservativi.

Nella relazione ministeriale al detto libro sono chiariti i motivi per i quali l'articolo non contiene, così come risultava dal progetto definitivo, alcun richiamo delle disposizioni del libro primo, le quali prevedono la costituzione di fondazioni mediante testamento, ed i lasciti a favore di enti da istituire. Tale ordinamento è sembrato inutile perchè diverso è il campo di applicazione dell'articolo stesso e delle disposizioni del libro primo. Infatti in queste ultime si prevede il negozio di fondazione della persona giuridica e in genere qualsiasi lascito a favore di un ente da istituire, mentre nell'art. 146 si prevede il lascito a favore di un ente che già esiste di fatto e che manca soltanto della personalità giuridica.

Le parole del Ministro, che rispondono allo spirito ed alla lettera della legge, escludono che la disposizione possa interessare i lasciti a favore di una istituzione pubblica di assistenza e beneficenza da costituire; tuttavia poichè non sono mancate nella giurisprudenza diverse interpretazioni, si richiama la vostra attenzione sulla opportunità di vigilare perchè, verificandosi il caso di disposizione testamentaria a favore di un ente costituendo sotto la disciplina della legge 17 luglio 1890, sia presentata al più presto la domanda di riconoscimento giuridico od in ogni caso entro l'anno dal giorno in cui il testamento è eseguibile. In caso di omissione o di ritardo da parte della persona incaricata dal testatore, la domanda stessa può e deve, in base all'art. 630 dello stesso Codice, essere prodotta dal Presidente dell'Ente com. di assistenza.

E' superfluo avvertire che non è di ostacolo all'inizio degli atti concorrenti l'erezione in ente morale del nuovo istituto, l'esistenza di opposizioni o contestazioni da parte di terzi, e che, a parte ciò, quando per qualsiasi motivo, non riesca possibile o agevole la tempestiva predisposizione dello statuto, l'istanza

---

(3) *L'A. d. C.*, 1943, p. 144.

può essere limitata al riconoscimento giuridico dell'ente stesso con riserva di sottoporre successivamente alla sanzione Sovrana le relative norme statutarie.

E' ovvio che, a maggior ragione, dovrà tenersi conto della presente Circolare quando trattisi dell'ipotesi prevista dall'art. 600 del C. C., e cioè di disposizioni testamentarie a favore di un ente di fatto, già esistente ma non ancora riconosciuto.

PUBBLICHE CERIMONIE - ORDINE DI PRECEDENZA

(Circ. Presid. Cons. Min. (Gabinetto) n. 11521-2699 - 6.5.16 - 31 marzo 1943)

E' stato rilevato che talvolta alle persone intervenute a cerimonie pubbliche in rappresentanza dei titolari di cariche previste dall'ordine delle precedenze è stato assegnato, anzichè il posto spettante, a norma del Regio Decreto numero 2210, al titolare della carica che esse rappresentano, quello che alle persone stesse compete per il grado personalmente rivestito.

Si richiamano, al riguardo, le disposizioni impartite con la Circolare, del 23 maggio 1928, n. 571-16, con la quale, premesso che ai sensi del primo comma dell'art. 9 del citato R. D. n. 2210, colui che esercita funzioni superiori a quelle del proprio grado prende il posto, spettante a tali funzioni, è stato chiarito, che il criterio informativo dell'accennata norma trova applicazione anche nel caso in cui una persona assuma, nelle pubbliche cerimonie, per delega avutane, la rappresentanza di una autorità di un rango superiore a quello che le spetterebbe per il titolo proprio.

Si prega di provvedere a che le istruzioni predette siano rigorosamente osservate.

CIMITERI - DISPOSIZIONI VARIE

Distanza dell'abitato. — A norma del 3° comma dell'art. 338 del Testo Unico leggi sanitarie, quando il Prefetto abbia accertato che non è possibile, a causa delle speciali condizioni locali, provvedere altrimenti, può permettere la costruzione e l'ampliamento dei cimiteri a distanza minore di quella normale (200 metri) dai centri abitati. Può anche autorizzare, per gravi e giustificati motivi, sentito il medico provinciale e il Podestà, l'ampliamento degli edifici preesistenti nella zona di rispetto.

Non è ammissibile l'accettazione tacita dell'avviso del Consiglio provinciale sanitario.

Quando già esista il cimitero, non può essere autorizzata in nessun caso la costruzione di nuovi edifici a distanza minore dei 200 metri.

Tombe di famiglia: Corrispettivo per estensione a persone estranee. — Non è una tassa il corrispettivo che il Comune riscuote per le concessioni private nel pubblico cimitero. Esso ha natura giuridica di provento patrimoniale.

Quindi è legittima la disposizione di un regolamento di polizia mortuaria che impone come corrispettivo della estensione della concessione il pagamento di una somma per ogni salma inumata che non rientri nell'ambito della famiglia, quale è delimitato nello stesso regolamento. (Cassaz., 13 luglio 1942, est. Massucci - Comune di Piedimonte Etneo c. Scidà).

ABBONATI TELEFONICI - CONSEGUENZE DEI BOMBARDAMENTI

(Circ. Min. Comunic. (Serv. Telefonici) n. 836309-888 - 31 dicembre 1942)

Esaminata la situazione degli abbonati telefonici la cui residenza sia stata distrutta o danneggiata dai bombardamenti, questo Ministero ha indotto le Società telefoniche ad applicare le seguenti disposizioni:

1) se l'appartamento in cui è installato il telefono viene distrutto, l'utente ha diritto alla risoluzione immediata del contratto di abbonamento; gli dovrà essere anche restituito il rateo del canone in corso;

2) se l'appartamento non viene distrutto, ma è dichiarato inabitabile, il contratto telefonico s'intende risolto purchè sia venuto a cessare anche il contratto di affitto, e salvo accertamenti da parte della Società sul reale abbandono dell'appartamento stesso;

3) l'abbonato che occupa un appartamento distrutto o reso inabitabile può ottenere l'installazione del telefono in altro appartamento della città stessa pagando un contributo di sole L. 50 purchè il nuovo collegamento possa essere eseguito con le disponibilità esistenti nella rete e nella centrale.

ACCORDO ITALO-FRANCESE RELATIVO ALLA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI, ALLE COMMISSIONI ROGATORIE, ALLE DOMANDE DI ESTRADIZIONE ED AGLI ESTRATTI DEL CASELLARIO GIUDIZIALE

La Circolare n. 2853 del 30 giugno 1943 ci informa di quanto segue:

Tra la Commissione taliana di Armistizio con la Francia (C.I.A.F.) e la Delegazione Francese presso la detta Commissione è stato concluso un accordo, già entrato in vigore, concernente la notificazione degli atti giudiziari, le commissioni rogatorie, le domande di estradizione e il rilascio di estratti del casellario giudiziale, da eseguirsi nel territorio di uno dei due Stati.

Con il detto accordo si è stabilito che per la trasmissione delle richieste tra i due Stati sono competenti la Commissione Italiana di Armistizio con la Francia e la Delegazione Francese.

Più particolarmente poi le richieste di notificazioni e le commissioni rogatorie in materia civile, da eseguirsi in Francia, giusta gli accordi presi col Ministero degli Affari Esteri, debbono essere inviate dalle competenti Procure del

Re Imperatore direttamente al Ministero degli Affari Esteri — Servizio Affari Privati, il quale ne cura l'inoltro alla Commissione Italiana di Armistizio Francia (C. I. A. F.) — Sottocommissione Affari Giuridici.

Invece per le richieste in materia penale vanno osservati gli arti. 657, 671 Codice procedura penale e 53 del Regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, giusta i quali, salvi i casi urgenti, le rogatorie, anche se trattasi di rilascio di certificati penali, e le richieste di notificazioni debbono essere trasmesse dalle autorità giudiziarie, per via gerarchica, a questo Ministero. Relativamente poi alle domande di estradizione spetta al Ministro della Giustizia di chiedere l'estradizione dell'imputato o di un condannato, sia di propria iniziativa che su richiesta del Procuratore Generale presso la Corte di Appello nel cui distretto si procede o fu pronunciata la sentenza di condanna.

Nei casi urgenti la trasmissione diretta delle richieste di notificazioni e delle rogatorie penali, prevista dal citato articolo 657 Codice procedura penale, deve essere fatta dalla competente autorità giudiziaria italiana alla Commissione Italiana Armistizio con la Francia (C. I. A. F.) — Sottocommissione Affari Giuridici, informandone per via gerarchica questo Ministero.

Inoltre è da avvertire che le richieste di notificazioni di atti portanti termini a data fissa, tanto in materia penale che civile, devono pervenire alla C. I. A. F. in tempo utile per l'ulteriore inoltro; e pertanto, ad evitare che la notificazione avvenga a termine scaduto o di imminente scadenza è opportuno che l'invio delle richieste di notificazioni di atti con termini a data fissa avvenga almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine. (Firmato: *Il Ministro* A. DE MARSICO).

GRATUITO PATROCINIO AVANTI AL PRETORE

La Direzione generale degli Affari Civili e del Notariato (Uff. IV - Fasc. 585-43) pubblica quest'Avvertenza:

E' stato proposto il quesito, se debba ritenersi tuttora in vigore l'art. 24 del Regio decreto 20 settembre 1922, n. 1316, riguardante la concessione del gratuito patrocinio che può essere fatta dal pretore o dal conciliatore dopo aver sentito le parti alla prima udienza.

Richiamando in proposito la circolare n. 2801 del 19 febbraio 1943 (*Boll. Uff. Legisl.* e Disp. Uff. n. 11 del 9 marzo 1925) si avverte che anche la norma contenuta nel richiamato articolo deve ritenersi in vigore, trattandosi di speciale disposizione d'indole fiscale che non è stata abrogata dal nuovo codice di procedura civile.

IMPRIMATUR: † ALOYSIUS TRAGLIA, Archiep., *Vicesgerens*

Direttore responsabile: Don GIOVANNI MUSSINETTI C. M.

Arti Grafiche Trinacria - Roma - Via Crescenzio, 2 - Telefono 30-803